



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 1 di 469	PARTE SPECIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)



PARTE SPECIALE

STORIA DELLE REVISIONI		
DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
31.01.2019	REVISIONE ANNUALE 2019/00	APPROVATO CON VERBALE DEL CDA – DELIBERA N. 1/2019
	REVISIONE 2024/2025	APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA -

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A (d'ora in avanti ASP) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 2 di 469	PARTE SPECIALE

SOMMARIO PARTE SPECIALE

SOMMARIO PARTE SPECIALE 2

APPENDICI 9

1. PREMESSA 10

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* 13

2.1.	Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”	13
2.2.	Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”	15
2.3.	Art. 640 comma 2° n.1 c.p. “Truffa”	17
2.4.	Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”	21
2.5.	Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”	22
2.6.	Art. 640-quater c.p. “Applicabilità dell’articolo 322 ter”	26
2.7.	Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”	26
2.8.	Art. 353 – bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”	29
2.9.	Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”	33
2.10.	Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”	35

3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* 37

3.1.	Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	37
3.2.	Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*	40
3.3.	Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	43
3.4.	Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”	47
3.5.	Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *	50
3.6.	Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”	53
3.7.	Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni”*	55
3.8.	Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”	56
3.9.	Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”	56
3.10.	Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”	56
3.11.	Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *	57
3.12.	Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”*	59
3.13.	Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”*	61
3.14.	Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”	62
3.15.	Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”	64
3.16.	Art. 615 quater c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”	66
3.17.	Art. 617 bis c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”	67
3.18.	Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	68
3.19.	Art. 617 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”	70
3.20.	Art. 617 sexies c.p. “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”	71
3.21.	Art. 623 quater “Circostanze attenuanti”	72
3.22.	Art. 629 c.p. “Estorsione”	73
3.23.	Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”	75
3.24.	Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”	76



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 3 di 469	PARTE SPECIALE

3.25.	Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”	78
3.26.	Art. 635 quater 1 c.p. “ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	79
	FATTISPECIE	79
3.27.	Art. 635 quinquies c.p. “ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”	81
	FATTISPECIE	81
3.28.	Art. 639 ter c.p. “Circostanze attenuanti”*	82
3.29.	Art. 640 ter, comma 3 c.p. “Frode informatica”	84
3.30.	Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	85
3.31.	Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 "violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	86
4.	Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”	87
4.1.	Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”	87
4.2.	Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”	88
4.3.	Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”	91
4.4.	Art. 416 bis 1 c.p. “ Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose”*	92
4.5.	Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”	92
4.6.	Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”	93
4.7.	Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	94
5.	Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”	97
5.1.	Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”	98
5.2.	Art. 289 bis c.p.p. “Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione”*	105
5.3.	Art. 317 c.p. “Concussione”	105
5.4.	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione”	107
5.5.	Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”	114
5.6.	Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”	121
5.7.	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione”	125
5.8.	Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”	132
5.9.	Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”	139
5.10.	Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”	144
5.11.	Art. 314, primo comma, c.p. “Peculato”	150
5.12.	Art. 314 bis c.p. “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”	153
5.13.	Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”	155
5.15	Art. 323 ter c.p. “Causa di non punibilità”*	157
6.	Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”	164
6.1.	Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”	164
6.2.	Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”	166
6.3.	Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”	167
6.4.	Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”	167
6.5.	Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”	168
6.6.	Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”	169



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 4 di 469	PARTE SPECIALE

6.7.	Art. 464 secondo comma c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	170
6.8.	Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”	171
6.9.	Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	171
6.10.	Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”	172
6.11.	Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”	172
7.	<i>Art. 25 bis.1. D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”</i>	177
7.1.	Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”	177
7.2.	Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”	178
7.3.	Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”	178
7.4.	Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”	179
7.5.	Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”	180
7.6.	Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”	181
7.7.	Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”	182
7.8.	Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”	185
8.	<i>Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”</i>	186
8.1.	Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”	187
8.2.	Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”	190
8.3.	Art. 2621 ter c.p. “Non punibilità per particolare tenuità”*	193
8.4.	Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”	193
8.5.	Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”	194
8.6.	Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”	194
8.7.	Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”	194
8.8.	Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”	195
8.9.	Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”	196
8.10.	Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”	196
8.11.	Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”	197
8.12.	Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”	198
8.13.	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”	198
8.14.	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”	199
8.15.	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”	200
8.16.	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”	201
8.17.	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”	201
8.18.	Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”	202
8.19.	Art. 2635 bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”*	205
9.	<i>Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”</i>	209
10.	<i>Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”</i>	210
10.1.	Art. 583-bis c.p.. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.	210
11.	<i>Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”</i>	212
11.1.	Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”	212
11.2.	Art. 601 c.p. “Tratta di persone”	212
11.3.	Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”	213
11.4.	Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”	214
11.5.	Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”	216
11.6.	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”	217



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 5 di 469	PARTE SPECIALE

11.7.	Art. 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”	218
11.8.	Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”	218
11.9.	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”	219
11.10.	Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”	220
11.11.	Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”	220
11.12.	Art. 613 bis c.p. “Tortura”	220
11.13.	Art. 613 ter c.p. “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”	221
11.14.	Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”	222
12.	Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”	226
12.1.	Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”	226
12.2.	Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”	227
12.3.	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”	228
12.4.	Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”	229
12.5.	Art. 89 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di abuso di informazioni privilegiate”*	231
12.6.	Art. 90 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate”*	232
12.7.	Art. 91 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di manipolazione del mercato”*	232
	Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”	234
12.8.	Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	234
12.9.	Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	236
13.	Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”	239
13.1.	Art. 648 c.p. “Ricettazione”	239
13.2.	Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”	243
13.3.	Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	245
13.4.	Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”	246
14.	Art. 25 octies 1 D.lgs 231/2001 “ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”	250
14.1.	Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”	250
14.2.	Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento”	253
14.3.	Art. 512-bis. c.p. “Trasferimento fraudolento di valori”	256
14.4.	Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”	260
15.	Art. 25 octies 2 D.lgs 231/2001 “ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)”	261
16.	Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”	262
16.1.	Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”	262
16.2.	Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”	264
16.3.	Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”	266
16.4.	Art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”	268
16.5.	Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”	269
16.6.	Art. 174 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/6”	270
16.7.	Art. 174 sexies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/7”*	272
16.8.	Art. 181 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/8”*	272



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 6 di 469	PARTE SPECIALE

17. *Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”* 274

17.1.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”	275
17.2.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”	276
17.3.	Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	277
17.4.	Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”	278
17.5.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”	279
17.6.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	279
17.7.	Art. 3 l. 146/06 – art. 291 quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	279
17.8.	Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	281
17.9.	Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”	284

18. *Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”* 287

19. *Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* 290

19.1.	Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	290

20. *Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”* 293

20.1.	Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”	296
20.2.	Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”	298
20.3.	Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”	301
20.4.	Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”	303
20.5.	Art. 452 septies c.p. “Impedimento del controllo”	304
20.6.	Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	306
20.7.	Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	309
20.8.	Art. 452 terdecies c.p. “Omessa bonifica”	312
20.9.	Art. 452 quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”	314
20.10.	Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”	317
20.11.	Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”	319
20.12.	Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”	321
20.13.	Art. 212 D.lgs 152/2006 “Albo nazionale gestori ambientali”*	323
20.14.	Art. 255 comma 1 D.lgs 152/2006 “Abbandono di rifiuti”	328
20.15.	Art. 255 bis c.p. D.lgs 152/2006 “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”	330
20.16.	Art. 255 ter D.lgs 152/2006 “Abbandono rifiuti pericolosi”	333
20.17.	Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”	335
20.18.	Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”	340
20.19.	Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	342
20.20.	Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”	347
20.21.	Art. 259 bis D.lgs 152/2006 “Aggravante dell’attività di impresa”*	350
20.22.	Art. 259 ter D.lgs 152/2006 “Delitti colposi in materia di rifiuti”*	351
20.23.	Art. 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (già art. 260 D.lgs. 152/2006)*	351
20.24.	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”	354
20.25.	Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”	354
20.26.	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	357
20.27.	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	359



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 7 di 469	PARTE SPECIALE

20.28.	Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	360
20.29.	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992	361
20.30.	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive”	361
20.31.	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso”	363
20.32.	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento colposo”	363
21.	<i>Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”</i>	365
21.1.	Art. 18 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	365
21.2.	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	367
21.3.	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	368
21.4.	Art. 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	369
21.5.	Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	370
22.	<i>Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia</i>	372
22.1.	Art. 604 ter c.p. “Circostanza aggravante”*	372
22.2.	Art. 604 bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)	372
23.	<i>Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”</i>	374
23.1.	Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Frode in competizioni sportive”	374
23.2.	Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa”	375
24.	<i>Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 “Reati tributari”</i>	377
23.1	Art. 2 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”	378
23.2	Art. 3 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ”	384
23.3	Art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele”	390
23.4	Art. 5 D.lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”	393
23.5	Art. 8 D.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”	395
23.6	Art. 10 D.lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”	399
23.7.	Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”	402
23.8	Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”	405
25.	<i>Art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01 “Contrabbando”</i>	407
24.1	Art. 27 D.Lgs. n. 141/2024 “Diritti doganali e diritti di confine”*	407
24.2	Art. 40 D.Lgs 504/1995 “ Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici”	407
24.3.	Art. 40 bis D.Lgs 504/1995 “ Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”	409
24.4	Art. 40 ter D.Lgs. 504/1995 “Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi”*	409
24.5.	Art. 40 quater D.Lgs. 504/1995 “Circostanze attenuanti”*	410
24.6	Art. 40 quinquies D.Lgs. 504/1995 “Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita”	410
24.7.	Art. 40 sexies D.Lgs. 504/1995 “ Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati”*	411
24.8.	<i>Art. 41 D.Lgs. n. 504/1995 “Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche”</i>	411
24.9	Art. 42 D.Lgs. n. 504/1995 “Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche”	412
24.10	Art. 43 D.Lgs. n. 504/1995 “Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche”	413
24.11	Art. 44 D.Lgs. n. 504/1995 “Confisca”	414



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 8 di 469	PARTE SPECIALE

24.12 Art. 45 D.Lgs. n. 504/1995 “Circostanze aggravanti”	415
24.13 Art. 46 D.Lgs. n. 504/1995 “Alterazione di congegni, impronte e contrassegni”	415
24.14 Art. 47 D.Lgs. n. 504/1995 “Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa”*	416
24.15 Art. 48 D.Lgs. n. 504/1995 “Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa”	417
24.16 Art. 49 D.Lgs. n. 504/1995 “Irregolarità nella circolazione”	420
24.17 Art. 78 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per omessa dichiarazione”	421
24.18 Art. 79 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per dichiarazione infedele”	422
24.19 Art. 80 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nel movimento di merci marittimo, aereo e nei laghi di confine”	422
24.20 Art. 81 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti”	424
24.21 Art. 82 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”	424
24.22 Art. 83 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento”	425
24.23 Art. 84 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando di tabacchi lavorati”	425
24.24. Art. 85 D.Lgs. 141/2024 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati”	426
24.25. Art. 86 D.Lgs. 141/2024 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati”	427
24.26. Art. 88 D.Lgs. 141/2024 “Circostanze aggravanti del contrabbando”	440
24.27. Art. 94 D.Lgs. 141/2024 “Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”	441
25. Art. 25 septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”	443
25.1. Art. 518-bis c. p. “Furto di beni culturali”	443
25.2. Art. 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”	447
25.3. Art. 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”	451
25.4. Art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”	455
25.5. Art. 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”	456
25.6. Art. 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”	456
25.7. Art. 518-undecies c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”	457
25.8. Art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”	458
25.9. Art. 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”	459
26 Art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	460
26.1. Art. 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”	460
26.2 Art. 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”	461
27. Art. 25 undevicies d.lgs 231/2001 “Delitti contro gli animali”	461
27.1. Art. 544 bis c.p. “Uccisione di animali”	462
27.2 Art. 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali”	464
27.3 Art. 544 quater c.p. “Spettacoli o manifestazioni vietati”	466



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 9 di 469	PARTE SPECIALE

27.4 Art. 544 quinquies c.p. “Divieto di combattimenti tra animali” 467

27.5 Art. 544 septies c.p. “Circostanze aggravanti” 468

27.6 Art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” 468

APPENDICI

- ORGANIGRAMMA & MANSIONARI;

PROCEDURE:

- proc. 1: Gestione dei Rapporti con l’Organismo di Vigilanza;
- proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;
- proc. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture;
- proc. 4: Gestione Contabile e Fiscale;
- proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio;
- proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;
- proc. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i privati;
- proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;
- proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;
- proc. 11: Gestione della Tutela dell’Ambiente;
- proc. 12: Gestione dell’Erogazione del Servizio;
- proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane;
- proc. 14: Tutela del dipendente che segnala irregolarità e possibili episodi di corruzione (c.d. Whistleblowing)
- proc. 15: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- proc. 16: Delitti contro il patrimonio culturale.
- proc. 17: Delitti contro gli animali
- proc. 18: Reati Tributari



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 10 di 469	PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del MOG231 ha l'obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

- gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati cd. "sensibili", ovverosia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D.lgs. 231/2001;
- gli esiti dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovverosia dei processi decisionali, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'attività della società, e delle relative aree coinvolte;

indicando di conseguenza le procedure e gli specifici protocolli di prevenzione diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del D.lgs. 231/2001.

Ai fini della individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, si è adottato il seguente approccio metodologico:

- individuazione dei processi e delle aree a rischio → individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:
 - esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.). La classificazione delle aree si basa sul mansionario aziendale e sull'organigramma, documenti che costituiscono parte integrante del presente MOG231 e che vengono allegati alla presente parte speciale (appendice allegata).

Detti documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante; essi devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale, al fine dell'eventuale aggiornamento del presente MOG231;
 - esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate e degli attuali sistemi di gestione;
 - esame e studio delle attività di fatto svolte a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- identificazione e valutazione del rischio → individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi;



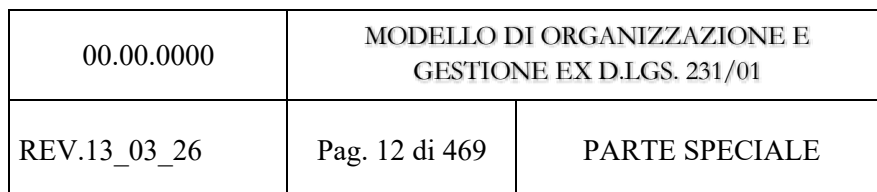
00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 11 di 469	PARTE SPECIALE

probabilità gravità	Assente	Bassa	Media	Alta
Bassa	0	1	2	3
Media	0	2	4	6
Alta	0	3	6	9

- individuazione dei protocolli → individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione (cd. “procedure”), che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità.

All’esito di tali attività è stata predisposta la presente Parte Speciale, in cui per ogni fatto di reato sensibile vengono riportati:

- la fattispecie di reato come prevista dalla legge; si precisa che all’interno della presente parte speciale vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente;
- la descrizione di una condotta tipica generale e particolare; si precisa che nell’ottica di facilitare la corretta comprensione della fattispecie, si è ritenuto opportuno parafrasare il dettato normativo attraverso termini di uso comune, che comunque ne conservino il significato ed attraverso esempi legati alla attività in concreto svolta dalla società;
- i processi sensibili; si precisa che tali processi decisionali, organizzativi ed operativi sono, altresì, dettagliatamente descritti all’interno di ciascuna specifica procedura richiamata;
- le aree di rischio, generali e particolari;
- i protocolli di prevenzione; si precisa che le procedure di riferimento, che costituiscono parte integrante del presente modello di organizzazione e gestione, sono le seguenti (**appendici allegate**):
 - **proc. 1: Gestione dei Rapporti con l’Organismo di Vigilanza;**
 - **proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;**
 - **proc. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, servizi e Forniture;**
 - **proc. 4: Gestione Contabile e Fiscale;**
 - **proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio;**
 - **proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;**
 - **proc. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati;**
 - **proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
 - **proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;**
 - **proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;**
 - **proc. 11: Gestione della Tutela dell’Ambiente;**
 - **proc. 12: Gestione dell’Erogazione del Servizio;**



- **proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane;**
- **proc. 14: Tutela del dipendente che segnala irregolarità e possibili episodi di corruzione (c.d. Whistleblowing);**
- **proc. 15: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;**
- **proc. 16: delitti contro il patrimonio culturale;**
- **proc. 17: gestione della tutela degli animali;**
- **proc. 18: reati tributari;**

- l'elenco dei reati sensibili
- la valutazione del livello di rischio
- l'elenco di aree e processi aziendali
- laddove, in relazione alla singola fattispecie di reato, è stato rilevato un livello di rischio (basso, medio o alto), nelle colonne relative ai processi e aree a rischio sono stati indicati i numeri delle procedure da applicare per prevenire il fatto reato.

Esempio astratto, significativo che per il reato di cui all'art. 316bis c.p., si ravvisa un rischio alto nei processi relativi ai rapporti con le PA ed alla gestione dei flussi finanziari, propri dell'area dell'AD; per prevenire tale rischio in tali processi e tale area, si applicano le procedure 1 (come enunciato in tabella, valente per tutte le aree e tutti i processi e pertanto non riportata), 2, 7:

REV. 2018/00 - 00.00.0000	RISCHIO	AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali
	ASSENTE	ordinaria amministrazione
	BASSO	costituzionale e gestione delle attività aziendali
	MEDIO	Realizzazione ed attuazione di programmi e iniziative approvati dal C.d.A.
	ALTO	Gestione dei rapporti con le PA
		richiesta dei finanziamenti e dei contributi
		Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Eccellenti Dirigenti)
		Gestione Flussi Finanziari
		gestione delle morose (piani di rientro e rateizzazioni) e recupero crediti
		gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (materiali, forniture, servizi, affitti)
		affidamento lavori, servizi e forniture
		partecipazione a gare d'appalto
		gestione degli omaggi e delle regalie
		Gestione dei processi in materia fiscale
		Esercizio dei diritti industriali della Società e rapporti con le altre imprese
		Gestione dei rapporti consuntivi
		Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
		Rappresentanza in materia Urbanistico - Edilizia
		Gestione della Società - Sicurezza interna sulla
Art. 24 del lgs. 231/2001 "l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"		
Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"		



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 13 di 469	PARTE SPECIALE

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹”

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote².*
- 2 bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.³*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque sia estraneo alla pubblica amministrazione e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle finalità previste. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio la società ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall’Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell’azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in	⇒ 1 ⇒ 7

¹ Rubrica così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

² Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³ Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 14 di 469	PARTE SPECIALE

	materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Responsabile servizio Rapporti con l’Utenza ⇒ Procuratore – Responsabile BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Igiene Urbana – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 15 di 469	PARTE SPECIALE

2.2. Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle. La pena è aggravata nel caso in cui il reato sia commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aggravata anche nell'eventualità in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

Ad esempio la società, mentendo callidamente sul numero di dipendenti impiegati e dichiarandone in misura maggiore (es. 50 anziché quelli effettivi), ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 45 dipendenti).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Adempimenti fiscali Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	⇒ Consiglio di Amministrazione ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 16 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Richiesta dei finanziamenti e dei contributi	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 17 di 469	PARTE SPECIALE

	bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Consulente esterno	
Rendicontazione dei finanziamenti pubblici	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Ufficio Rapporti con Authority, Enti e Gestori ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7

2.3. Art. 640 comma 2° n.1 c.p. “Truffa”

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 18 di 469	PARTE SPECIALE

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;⁴

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione .

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000⁵.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da un soggetto sottoposto o apicale della Società e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione delle dichiarazioni fiscali) le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.

Ad esempio, la società risultata aggiudicataria di un appalto a favore di un ente pubblico eroga un servizio difforme da quanto pattuito fatturandolo come se l'avesse reso in maniera conforme.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Adempimenti fiscali Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	⇒ Consiglio di Amministrazione ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 12
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 7

⁴ Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

⁵ Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 11, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del numero 2-bis) dell'art. 640, comma 2; (con l'art. 11, comma 2, lettera b)) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 640; (con l'art. 11, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 640, comma 3.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 19 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 20 di 469	PARTE SPECIALE

	- Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Gestione erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale -	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 21 di 469	PARTE SPECIALE

	delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Servizio esercizio e gestione impianti ⇒ Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ Trasporto Pubblico Locale ⇒ Programmazione e controllo esercizio ⇒ Consulente esterno	

2.4. Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee⁶.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall’induzione in errore della società Pubblica per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l’AD, preconstituendo una falsa documentazione (attestante il possesso di requisiti inesistenti) atta ad indurre in errore l’Ente Pubblico, ottiene da questi un finanziamento per le attività di esecuzione delle opere per la rete idrica.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Adempimenti fiscali Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	⇒ Consiglio di Amministrazione ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7

⁶ Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 22 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominati da parte di Enti Pubblici	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali- ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7

2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 23 di 469	PARTE SPECIALE

se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema⁷.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età⁸.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute, ovvero mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente della Società manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria della società, cagionando così un illecito profitto sotto forma di risparmio in capo alla società stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Adempimenti fiscali Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	⇒ Consiglio di Amministrazione ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7

⁷ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

⁸ Comma così modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 24 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Consulente esterno ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	
Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 25 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione dei sistemi informativi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei dati personali	⇒ Funzione personale e servizi generali di staff - Servizio Privacy	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 26 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Esumazione, tumulazione e cremazione	⇒ BU Servizi cimiteriali - Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 12
Gestione del tempio crematorio	⇒ BU Servizi cimiteriali - Tempio crematorio	⇒ 1 ⇒ 12
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

2.6. Art. 640-quater c.p. “Applicabilità dell’articolo 322 ter”

FATTISPECIE

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 322 ter⁹

Si richiama quanto già esposto con riferimento ai reati di cui agli artt. 640, 640 bis e 640 ter, c.p.

2.7. Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”

FATTISPECIE

⁹ Articolo così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera u) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

La norma in esame estende l’applicabilità della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato nei confronti dei colpevoli di truffa aggravata, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 27 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell' impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private ovvero allontanare gli offerenti attraverso violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 28 di 469	PARTE SPECIALE

	datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 29 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 12
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 12

2.8. Art. 353 – bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 30 di 469	PARTE SPECIALE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel turbare il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione adottando violenza o minaccia o servendosi di doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 31 di 469	PARTE SPECIALE

	datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 32 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 12
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 33 di 469	PARTE SPECIALE

2.9. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”¹⁰

FATTISPECIE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di fattispecie posta a presidio dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione ovvero di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e consiste nel porre in essere comportamenti volti all'esecuzione fraudolenta di un contratto di fornitura con lo Stato, Ente pubblico o impresa esercente un servizio di pubblica necessità ovvero nella consegna di cose o opere non conformi, in tutto o in parte, a quanto contrattualmente previsto.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame non è sufficiente e il mero inadempimento contrattuale ma è necessario che il soggetto attivo ponga in essere una condotta fraudolenta e ingannatoria volta a dissimulare l'esecuzione difforme della fornitura, così ottenendo il compenso pattuito pur non avendo correttamente fornito la prestazione contrattualmente prevista.

Ad esempio, nell'ambito di una fornitura di beni a favore di ente pubblico, la Società accompagna la fornitura con false attestazioni circa le specifiche tecniche dei beni stessi, in realtà difformi da quanto contrattualmente previsto. O ancora, nell'ambito di una fornitura di servizi a favore di un ente pubblico, la Società rappresenta falsamente l'impiego di personale in misura maggiore rispetto alle ore/uomo effettivamente fornite.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 7

¹⁰ Articolo inserito ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

¹¹ Art. 355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 34 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno	
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Trasporto Pubblico Locale ⇒ Programmazione e controllo esercizio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 35 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Servizio esercizio e gestione impianti ⇒ Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 12

2.10. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”¹²¹³

FATTISPECIE

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

¹² Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

¹³ Articolo inserito ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 36 di 469	PARTE SPECIALE

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da tutti coloro che possono beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal Fondo Europeo agricolo di garanzia, dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché delle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria e dalle erogazioni poste a carico della finanza nazionale e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto in danno degli Enti di cui sopra mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni.

Ad esempio, il rappresentante legale di una società agricola al fine di ottenere un incentivo messo a disposizione dal Fondo Europeo Agricolo, rappresenta falsamente nella relativa domanda fatti non corrispondenti al vero al fine di rientrare nei parametri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 37 di 469	PARTE SPECIALE

3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**¹⁴.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 novembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.¹⁵

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

¹⁴ L'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) della L. 28 giugno 2024, n. 90 ha disposto la modifica del comma 1, l'introduzione del comma 1-bis e la modifica dei commi 2 e 4.

¹⁵ Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 38 di 469	PARTE SPECIALE

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di Commissario di gara, redige un falso verbale di apertura delle buste dell'offerta dando atto di un'attività in realtà non svolta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 7
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 39 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno ⇒ Consulente IT	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 40 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Gestione della procedura espropriativa	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9 ⇒ 12
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.2. **Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”***

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 41 di 469	PARTE SPECIALE

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Ad esempio, l'AD trasmette una copia informatica dell'autorizzazione all'allacciamento fognario diversa dall'originale (nel quale sono contenuti valori cui corrisponde un canone inferiore).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 42 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore – Responsabile BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Igiene Urbana – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 43 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore – Responsabile BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – delegato in materia ambientale – delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno ⇒ Consulente IT	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione della procedura espropriativa	⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9 ⇒ 12
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 44 di 469	PARTE SPECIALE

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta – ricevendo o formando un documento pubblico informatico – che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato, nell'autorizzazione all'allacciamento fognario, dichiara di aver effettuato il sopralluogo, in realtà da lui mai svolto; ovvero il medico del lavoro, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente della società, attesta falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 7
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia urbanistica e vincolistica – Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 45 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno ⇒ Consulente IT	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 46 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione della procedura espropriativa	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9 ⇒ 12
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 47 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico competente	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Ad esempio, un dipendente della società altera parte delle autorizzazioni amministrative richieste per l'esercizio dell'attività, al fine di estenderne l'ambito di operatività della medesima.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 48 di 469	PARTE SPECIALE

Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità -	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 49 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 50 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio, un dipendente della società, al fine di concludere un contratto con l'utente, trasmette a quest'ultimo il duplicato informatico della licenza autorizzativa dell'attività preventivamente alterata in quanto scaduta e non rinnovata.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 51 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Partecipazione alle gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente esterno ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 52 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 53 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, la società, al fine di ottenere un'autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della predetta autorizzazione, così fornendo alla P.A. informazioni false.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 54 di 469	PARTE SPECIALE

Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	⇒ 1 ⇒ 7
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 55 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni”*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 56 di 469	PARTE SPECIALE

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A

3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “*Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67*” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “*Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67*” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 57 di 469	PARTE SPECIALE

o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici pubblici dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco (conforme Cassazione).	⇒ N/A

3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Ad esempio, al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente un documento pubblico informatico falso.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 58 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti; ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 59 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.12. Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"*

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 60 di 469	PARTE SPECIALE

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio un dipendente della società distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell'esistenza dello stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 61 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.13. Art. 491 c.p. “ Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 62 di 469	PARTE SPECIALE

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. La fattispecie in questione risulta inapplicabile al documento informatico pubblico dal momento che non è possibile creare, nella forma del documento informatico, i documenti indicati dalla fattispecie in questione (conforme Cassazione).	⇒ N/A

3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, qualora integrino le medesime condotte di falso ideologico o materiale in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 63 di 469	PARTE SPECIALE

Ad esempio, i dipendenti incaricati delle attività di spazzamento e raccolta urbana, attestano falsamente la loro presenza sui moduli predisposti dal Comune.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile del Progetto ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 64 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.15. Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 65 di 469	PARTE SPECIALE

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni¹⁶.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente della Società, accede abusivamente al conto corrente on line di un utente moroso al fine di acquisire informazioni sulla consistenza del suo patrimonio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

¹⁶ Il comma 2 alinea, numeri 2) e 3) e il comma 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera b) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 66 di 469	PARTE SPECIALE

3.16. Art. 615 quater c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro¹⁷.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-ter, terzo comma.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente della società, si procura illecitamente i codici necessari per accedere al conto corrente on line degli utenti al fine di ottenere il denaro ivi presente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10

¹⁷ I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha altresì disposto l'introduzione di un comma dopo il secondo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 67 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.17. Art. 617 bis c.p. “ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (c.p.p. 266-271), al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni¹⁸.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone finalizzate a prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta ovvero ad impedirlo o interromperla anche se i medesimi, al di fuori dell'ipotesi della loro idoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati. Ad esempio, un soggetto installa in uno o più uffici della Società microfoni nascosti atti a captare le conversazioni tra colleghi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

¹⁸ Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto l'introduzione di un comma dopo il primo e la modifica del comma 2.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 68 di 469	PARTE SPECIALE

Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.18. Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615 ter, terzo comma;



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 69 di 469	PARTE SPECIALE

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema¹⁹;

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, la Società installa agli sportelli un congegno elettronico ed una microtelecamera che riprende gli utenti all'atto di digitare il PIN per il pagamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulenti IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

¹⁹ Il comma 4 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto la modifica dell'alinea, dei numeri 1) e 2) e l'abrogazione del numero 3).



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 70 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.19. Art. 617 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni²⁰.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio, la società installa allo sportello utenti uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5

²⁰ Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 71 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulenti IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.20. Art. 617 sexies c.p. “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Nel caso previsto il primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa²¹.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure nel formare falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno. Ad esempio, un dipendente della Società si introduce illecitamente via internet all'interno di sistemi informatici della Società attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password dei servizi bancari ad essa riconducibili.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

²¹ Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 72 di 469	PARTE SPECIALE

Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulenti IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.21. Art. 623 quater “Circostanze attenuanti”

FATTISPECIE

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter (paragrafo 3.15), 615 quater (paragrafo 3.16), 617 quater (paragrafo 3.19), 617 quinquies (paragrafo 3.20.) e 617 sexies (paragrafo 3.21.) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 73 di 469	PARTE SPECIALE

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma²²²³.

3.22. Art. 629 c.p. “Estorsione”

FATTISPECIE

Chiunque, mediante violenza o minaccia²⁴, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa²⁵, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno²⁶, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000²⁷.

²² Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera l) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

²³ Art. 69, quarto comma, c.p.: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato

²⁴ La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte si realizzano. Nello specifico la minaccia può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.

²⁵ La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo (si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).

²⁶ Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.

²⁷ L'ammontare della multa, prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 74 di 469	PARTE SPECIALE

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000²⁸, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628²⁹³⁰.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità³¹.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo.

Ad esempio la condotta potrebbe consistere nell'intercettazione di dati di terzi allo scopo di costringerli a fare od omettere qualche cosa nell'interesse della Società. A titolo esemplificativo, un dipendente della Società che costringe un altro dipendente, con violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9

²⁸ L'ammontare della multa, prima fissato tra i 1.032 e i 3.098 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

²⁹ Il comma 2 dell'art. 629 c.p. rinvia all'ultimo capoverso dell'art. 628 del c.p., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione. Sebbene la L. n. 94 del 2009 abbia introdotto un comma 4 all'art. 628 c.p. (che, attualmente, è comma 5 a seguito della L. n. 103 del 2017, cd. riforma Orlando), è mancato un coordinamento tra l'art. 629, comma 2 c.p. e le novelle dell'art. 628 del c.p.. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass., pen., sez. V, n. 2907 del 2014; Cass. pen., sez. II, n. 18742 del 2014; Cass. pen., Sez. II, n. 13239 del 2016) ha precisato che, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, il rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 629 c.p., rispetto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica e deve intendersi come riferito all'attuale comma 3 dell'art. 628 del c.p. e non all'ultimo comma relativo al concorso tra attenuanti ed aggravanti (comma 4 all'epoca delle pronunce della Suprema Corte e, dopo la riforma Orlando, diventano comma 5).

³⁰ La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio 2023, n. 120 (in G.U. 21/06/2023 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".

³¹ Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 75 di 469	PARTE SPECIALE

Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulenti IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.23. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato³²

³² I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 76 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente della Società, introducendosi nel computer centrale di altra società, ne cancella le banche dati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.24. Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 77 di 469	PARTE SPECIALE

interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni³³.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)³⁴.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente della Società si introduce nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico della società stessa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 10

³³ Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.

³⁴ La rubrica e i commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 78 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	
Gestione dei sistemi informativi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.25. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni³⁵.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato³⁶.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio un dipendente della Società riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di altra società danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

³⁵ Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.

Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

³⁶ I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera p) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 79 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.26. Art. 635 quater 1 c.p. “ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 80 di 469	PARTE SPECIALE

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma³⁷.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di interrompere, totalmente o parzialmente, o alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti.

Ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società che abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi, programmi informatici (ad esempio virus) al fine di danneggiare i sistemi, i dati o i programmi di società concorrenti ovvero alterare il loro funzionamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

³⁷ Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 81 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.27. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis (paragrafo 3.24.) ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3³⁸.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente della società si introduce nel sistema informatico di un ente o di una società che eroga servizi di pubblica utilità e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dalla società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9

³⁸ Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera r) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 82 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.28. Art. 639 ter c.p. “Circostanze attenuanti”*

** Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.*

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma³⁹⁴⁰.

(art. 629, terzo comma, c.p.: Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro

³⁹ Art. 69, comma 4, c.p.: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

⁴⁰ Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera s) della L. 28 giugno 2024, n. 90.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 83 di 469	PARTE SPECIALE

18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità).

(Art. 635 ter c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni⁴¹.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.).

(art. 635 quater I c.p.: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.).

(Art. 635 quinquies c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

⁴¹ Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 84 di 469	PARTE SPECIALE

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.)

3.29. Art. 640 ter, comma 3 c.p. "Frode informatica"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età⁴².

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, un dipendente della società, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico E-Banking di un istituto di credito e ne altera il funzionamento, al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato alla società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9

⁴² Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 85 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Consulenti IT	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.30. Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di reato commissibile da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica e tale attività non rientra nell'oggetto sociale della società.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 86 di 469	PARTE SPECIALE

3.31. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 "violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"⁴³

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie incriminatrice è volta a sanzionare quei soggetti che, rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, non assolvono agli obblighi previsti in materia dal D.L. n. 105 del 21 settembre 2019.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di reato commissibile da chi rientra nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, si pensi ad esempio a società di telecomunicazioni.	⇒ N/A

⁴³ Articolo inserito ad opera dell' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 87 di 469	PARTE SPECIALE

4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

Ad esempio, i membri del CdA si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 88 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutte in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.
Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG231 non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal D.lgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del D.lgs. cit.) di cui all'art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che la società potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto ch'essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. <i>“si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità della società collettiva, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.lgs. art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”</i> (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635). Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex sé ai sensi del D.lgs. 231/01, con la conseguenza che l'associazione per delinquere deve essere prevenuta: 1) mediante il controllo sui processi decisionali (che potrebbero portare al <i>pactum sceleris</i>) 2) mediante il controllo già previsto per tutti i reati di cui al D.lgs. 231/01. <u>Pertanto, si richiamano integralmente le procedure tutte del presente MOG231 finalizzate alla prevenzione dei reati fine sensibili ex D.lgs. 231/01.</u>		

4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 89 di 469	PARTE SPECIALE

di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”].



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 90 di 469	PARTE SPECIALE

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive”].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“ Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998 e dall'articolo 22 commi 3 e 4 della Legge 91/1999.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A

	00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV.13_03_26	Pag. 91 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

4.3. Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”

FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un’associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 92 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

4.4. **Art. 416 bis 1 c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose”***

* Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis (paragrafo 4.3.) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma⁴⁴.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio⁴⁵.

4.5. **Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”**

FATTISPECIE

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis..

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

⁴⁴ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

⁴⁵ Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 93 di 469	PARTE SPECIALE

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.⁴⁶

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altra utilità.

Ad esempio l'AD promette i voti di tutti i dipendenti della Società ad un candidato politico locale in cambio dell'attribuzione di appalti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13

4.6. Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da

⁴⁶ Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 94 di 469	PARTE SPECIALE

applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

4.7. Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 95 di 469	PARTE SPECIALE

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 96 di 469	PARTE SPECIALE

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 97 di 469	PARTE SPECIALE

circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”⁴⁷

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria **fino a duecento quote**. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.*

⁴⁷ La rubrica e il comma 1 sono stati modificati dall'art. 9, comma 2-ter del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112..



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 98 di 469	PARTE SPECIALE

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 99 di 469	PARTE SPECIALE

soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente della società elargisce una somma di denaro al responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione affinché costui provveda rapidamente al rilascio della medesima.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggio	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 100 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – ecocentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – - ufficio progettazione ed informatizzazione reti Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 101 di 469	PARTE SPECIALE

	datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 102 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 7
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 103 di 469	PARTE SPECIALE

	vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice ⇒ Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 104 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali -	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 105 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ Commissione selezionatrice ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13

5.2. Art. 289 bis c.p.p. “Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione”*

**Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.⁴⁸*

(art. 287, comma 1, c.p. “Usurpazione di potere politico o di comando militare”: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.)

5.3. Art. 317 c.p. “Concussione”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio ovvero ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, il responsabile dell'area appalti, all'atto di invitare i fornitori alla gara d'appalto, costringe uno di loro a promettere delle forniture gratuite alla Società per poter essere invitato.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2

⁴⁸ Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 4, lettera c) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 106 di 469	PARTE SPECIALE

		⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione affari legali ⇒ Ufficio legale ⇒ Funzione affari legali – Ufficio Appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture e servizi ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 107 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Gestione delle sospensioni del servizio	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Controllo pagamenti tagliandini sosta da parte degli utenti	⇒ BU Trasporti e Mobilità - Parcheggi	⇒ 1 ⇒ 7

5.4. Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione”

FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co. 1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente della società promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 108 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, , appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 109 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 110 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 111 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice ⇒ Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 112 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 113 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ Commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 114 di 469	PARTE SPECIALE

5.5. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”

FATTISPECIE

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente della Società consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale (che accetta) incaricato di esaminare le offerte per una gara d'appalto pubblico, affinché questi comunichi alla società stesso le offerte delle altre imprese e gli permetta di presentare una nuova offerta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 115 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, , appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 116 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 117 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 118 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice ⇒ Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 119 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 120 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ Commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 121 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	

5.6. Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

FATTISPECIE

(Art. 319 ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

Ad esempio, il consulente legale della società consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale civile ove pende una causa tra la società ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, , appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 122 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 123 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 124 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio gestione crediti ⇒ BU SII – Responsabile servizio rapporti con l'utenza	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto in materia legale	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 125 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa e giuslavoristica	⇒ Consulente legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 10

5.7. Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione”

FATTISPECIE

(CO.2) Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co. 2° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 126 di 469	PARTE SPECIALE

estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, un dipendente della società consegna una somma di denaro al P.U. (che non accetta) incaricato di esaminare le richieste delle autorizzazioni amministrative, affinché questi rilasci l'autorizzazione ancorché la domanda non presenti i requisiti previste dalla normativa di settore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 127 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporti e Mobilità -- Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – - ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 128 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 129 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 130 di 469	PARTE SPECIALE

	materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice ⇒ Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒	⇒ 7
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 131 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 132 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ Commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13

5.8. Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.⁴⁹

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta alla società la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così la società ad adeguarsi a tale richiesta.

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 133 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 134 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – - ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 135 di 469	PARTE SPECIALE

Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 136 di 469	PARTE SPECIALE

Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 7
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice ⇒ Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità -	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 137 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 138 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 139 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Controllo pagamenti tagliandini sosta da parte degli utenti	⇒ BU Trasporti e Mobilità - Parcheggi	⇒ 1 ⇒ 7
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ Commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13

5.9. Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;⁵⁰

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali⁵¹.

⁵⁰ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019

⁵¹ Ibidem



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 140 di 469	PARTE SPECIALE

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.⁵²

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo:

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali..

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi⁵³.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater (pgf. 5.7), 321 (pgf. 5.4), 322 co. 1° e 2° (pgf. 5.3) ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della U.E. viene corrotto da parte di un dipendente della società al fine di lucrare agevolazioni in capo alla società stesso per l'ottenimento di un appalto indetto a livello di Unione Europea.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio Rapporti con l'Utenza ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 7

⁵² Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020

⁵³ Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 141 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Supporto alla gestione degli omaggi e delle liberalità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 142 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Partecipazione a gare d'appalto	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 143 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 144 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale e servizi generali di staff – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒	⇒ 1 ⇒ 13

5.10. Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 145 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il reato è commissibile da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri – sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri – quale prezzo per la propria intermediazione verso taluno dei soggetti in precedenza indicati ovvero quale remunerazione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di costoro. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio, la Società, al fine di ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi, promette al proprio fornitore l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Comune, sfruttando le relazioni esistenti tra la Società stessa ed il responsabile dell'ufficio gare del Comune stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 146 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 147 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – - ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 148 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione affari legali ⇒ Funzione affari legali – Ufficio Appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 149 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 150 di 469	PARTE SPECIALE

	datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 13

5.11. Art. 314, primo comma, c.p. "Peculato"⁵⁴

⁵⁴ Articolo introdotto ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 151 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso" (non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001). In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, una società a partecipazione pubblica, chiamata a elargire ai soggetti meritevoli fondi di promanazione europea di cui dispone, li utilizza per attività proprie dell'ente.

La norma è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75, pertanto non constano contributi dottrinali o giurisprudenziali.

Alla luce dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene difficilmente integrabile l'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea. In ogni caso, in via prudenziale, si individuano le seguenti aree-processi a rischio:

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 152 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Rendicontazioni finanziamenti pubblici	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 153 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	

5.12. Art. 314 bis c.p. “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”

FATTISPECIE

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314 (paragrafo 5.11.), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000⁵⁵.

CONDOTTA TIPICA

È una condotta commissibile dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che imprime al denaro o alla cosa mobile altrui una destinazione diversa da quella predeterminata da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge e dei quali non residuino margini di discrezionalità. Tuttavia, il cambiamento di destinazione deve comunque rientrare nell'ambito del perseguimento dei fini pubblici, anche se diversi da quelli stabiliti da specifiche norme.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2

⁵⁵ Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 154 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Rendicontazioni finanziamenti pubblici	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 155 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	

5.13. Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”⁵⁶

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all’art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell’ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

⁵⁶ Articolo introdotto ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 156 di 469	PARTE SPECIALE

Ad esempio, una società a partecipazione pubblica, riceve erroneamente dall'Unione Europea delle somme e, anziché procedere alla restituzione, le utilizza a vantaggio della società stessa.

La norma è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75, pertanto non constano contributi dottrinali o giurisprudenziali. Alla luce dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene difficilmente integrabile l'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea. In ogni caso, in via prudenziale, si individuano le seguenti aree-processi a rischio:

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 157 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Rendicontazioni finanziamenti pubblici	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7

5.14 Art. 323 bis c.p. “Circostanze attenuanti”*

* Se i fatti previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater 320, 322, 322 bis e 346 bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

5.15 Art. 323 ter c.p. “Causa di non punibilità”*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 158 di 469	PARTE SPECIALE

* *Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili⁵⁷.*

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

5.16. Art. 346 bis c.p. “Traffico di Influenze illecite”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁵⁸.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare relazioni esistenti con un agente pubblico, al fine di farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue

⁵⁷ Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

⁵⁸ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 159 di 469	PARTE SPECIALE

funzioni ovvero nell'utilizzare relazioni esistenti con un agente pubblico, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per realizzare un'altra mediazione illecita.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei rapporti con le PA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ BU Trasporti e Mobilità – programmazione e controllo esercizio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – manutenzione veicoli trasporti emobilità ⇒ BU Trasporti e Mobilità – segreteria tecnica amministrativa ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Parcheggi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 160 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU Igiene Urbana – gestione mezzi, attrezzature e officina igiene urbana ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ BU Igiene Urbana – raccolte differenziate ⇒ BU Igiene Urbana – econcentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU SII – servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU SII – impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU SII – settore conduzione e manutenzione ⇒ BU SII – controllo di processo ⇒ BU SII – settore manutenzione reti ⇒ BU SII – settore fognature ⇒ BU SII – settore acquedotto ⇒ BU SII – ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU SII – - ufficio progettazione ed informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU servizi cimiteriali – tempio crematorio ⇒ BU servizi cimiteriali – servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 161 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio rapporti con Authority, enti e gestori	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (esclusi i dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione affari legali	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 162 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Funzione affari legali – Ufficio Appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 163 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 164 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	

6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione **pecuniaria fino a cinquecento quote**;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 **le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà**;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie **fino a duecento quote**;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 **le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo**;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 165 di 469	PARTE SPECIALE

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il soggetto che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti	⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza (sportello, cassette dell'acqua) ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (Gestione cassa contanti sul mezzo (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (magazzino e vendita titoli di trasporto (Trasporto pubblico extraurbano)	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 166 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporti e mobilità – Parcheggi: (Gestione cassa parcometro) ⇒ Ufficio gestione crediti ⇒ Ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità - Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Segreteria tecnica amministrativa - TPL	

6.2. Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”

FATTISPECIE

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’alterare monete genuine diminuendone il valore o nell’introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell’acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva della società, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti	⇒ BU Servizio idrico integrato - Responsabile servizio rapporti con l’utenza (sportello, cassette dell’acqua) ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (Gestione cassa contanti sul mezzo	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 167 di 469	PARTE SPECIALE

	(Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (magazzino e vendita titoli di trasporto (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti e mobilità – Parcheggi: (Gestione cassa parcometro) ⇒ Ufficio gestione crediti ⇒ Ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità - Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Segreteria tecnica amministrativa - TPL ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale	

6.3. Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell’acquistarla, detenerla o alienarla.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	⇒ N/A

6.4. Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 168 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato per la contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.	⇒ N/A

6.5. Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti	⇒ BU Servizio idrico integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 169 di 469	PARTE SPECIALE

	(sportello, cassette dell'acqua) ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (Gestione cassa contanti sul mezzo (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (magazzino e vendita titoli di trasporto (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti e mobilità – Parcheggi: (Gestione della cassa parcometro) ⇒ Ufficio gestione crediti ⇒ Ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità - Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Segreteria tecnica amministrativa - TPL	

6.6. Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

FATTISPECIE

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 6



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 170 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione della cassa contanti	⇒ BU Servizio idrico integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza (sportello, cassette dell'acqua) ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (Gestione cassa contanti sul mezzo (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – TPL (magazzino e vendita titoli di trasporto (Trasporto pubblico extraurbano) ⇒ BU Trasporti e mobilità – Parcheggi: (Gestione cassa parcometro) ⇒ Ufficio gestione crediti ⇒ Ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità - Responsabile ufficio noleggio ⇒ BU Trasporti pubblici e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Segreteria tecnica amministrativa - TPL	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6

6.7. Art. 464 secondo comma c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 171 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della cassa contanti	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 6

6.8. Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdurre nello Stato, nell’acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società utilizzano, d’accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare alla società le spese di valori bollati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della cassa contanti	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 6

6.9. Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti (pur senza aver partecipato alla contraffazione), e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 172 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della cassa contanti	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 6

6.10. Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio, l'esposizione da parte della società della certificazione ISO 14001, in materia ambientale, senza averne previamente ottenuto l'autorizzazione dagli enti competenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 5

6.11. Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 173 di 469	PARTE SPECIALE

nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, l'Ente introduce nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3
Affidamento di lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione affari legali ⇒ Ufficio legale ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture e servizi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Commissione giudicatrice/Seggio di gara ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 174 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore - supporto al RUP ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 5



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 175 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione affari legali, contratti e contenzioso, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione del magazzino (scorte, ricezione merci)	⇒ Funzione approvvigionamenti – Magazzino ⇒ BU Igiene Urbana – ufficio tecnico amministrativo (magazzino di settore)	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 5



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 176 di 469	PARTE SPECIALE

Valutazione della conformità (o meno) della merce entrata in magazzino	⇒ Funzione approvvigionamenti - Magazzino	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 5



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 177 di 469	PARTE SPECIALE

7. Art. 25 bis.1. D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**;*
*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.*
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2.

7.1. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”

FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, alcuni dipendenti dell’Ente danneggiano i mezzi di un’altra impresa così rallentandone l’attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 178 di 469	PARTE SPECIALE

7.2. Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

FATTISPECIE

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell'ambito di tali attività.

Ad esempio l'amministratore dell'Ente, mediante minaccia, induce l'amministratore di altro Ente, che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 12

7.3. Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 179 di 469	PARTE SPECIALE

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

7.4. Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

FATTISPECIE

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Ad esempio, la società consegna agli utenti beni diversi da quelli concordati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione dell'attività aziendale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 180 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione dei rapporti con i clienti	⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 12
predisposizione della contrattualistica (locazioni, capitolati d'appalto, contratti di consulenza)	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, contratti e contenzioso, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 12

7.5. Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Ad esempio la Società – omettendo di effettuare controlli – fornisce acqua non idonea al consumo umano.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione dell'attività aziendale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 181 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Settore conduzione – manutenzione ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Controllo di processo ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Settore acquedotto ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio tecnico-amministrativo ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti	
Gestione dei rapporti con i clienti	⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza	⇒ 1 ⇒ 12
predisposizione della contrattualistica (locazioni, capitolati d'appalto, contratti di consulenza)	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 12

7.6. Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

FATTISPECIE

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro⁵⁹.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

⁵⁹ Articolo modificato dall'art. 52, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 182 di 469	PARTE SPECIALE

7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

FATTISPECIE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

Ad esempio la società utilizza industrialmente dei macchinari – meno costosi – realizzati in violazione di un titolo di proprietà industriale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei diritti industriali della società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 12
Gestione erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e mobilità – TPL	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 183 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporti e mobilità – Addetti e operatori di esercizio ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene urbana – Capi settore ⇒ BU Igiene urbana – Raccolte differenziate ⇒ BU Igiene urbana – Ecocentro ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio esercizio e gestione impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizi cimiteriali – Tempio crematorio ⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 184 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione delle attività prestate in forza di contratto di service	⇒ Servizio clienti ⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti ⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti - Area Appalti ⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti - Approvvigionamenti e magazzino	⇒ 1 ⇒ 12 ⇒ 13
gestione dei rapporti con lealtre imprese	⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti ⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti - Approvvigionamenti e magazzino	⇒ 1 ⇒ 5
gestione delle attività contrattuali	⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti ⇒ Servizio Appalti e Approvvigionamenti - Area Appalti ⇒ Procuratore – Responsabile della Direzione Servizio Idrico Integrato - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione) ⇒ Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione) ⇒ Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (perla propria direzione)	⇒ 1 ⇒ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Servizio idrico integrato ⇒ Servizio idrico integrato - Laboratorio Analisi Acque (supporto) ⇒ Servizio idrico integrato - Esercizio reti acquedotto, Esercizio impianti acquedotto, Esercizio reti fognarie, Depurazione acque reflue e - Monitoraggio reti e impianti - Monitoraggio reti e impianti - ricerca guasti e perdite ⇒ Servizio di igiene ambientale ⇒ Servizio di Igiene ambientale - Parco mezzi e manutenzione impianti (supporto)	⇒ 1 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 185 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Servizio di Igiene ambientale - Impianti igiene ambientale e sviluppo (supporto) ⇒ Servizio di Igiene ambientale - Raccolte e spazzamento ⇒ Gestione calore	

7.8 Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi il trattamento di qualsiasi tipo di prodotto agroalimentare.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 186 di 469	PARTE SPECIALE

8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centotrenta quote**;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentotrenta quote**;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centotrenta quote**;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centottanta quote**;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centottanta quote**;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centottanta quote**;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centotrenta quote**;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a centottanta quote**;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a trecentotrenta quote**;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a trecentotrenta quote**;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a trecentotrenta quote**;*

*r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote** e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2;*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 187 di 469	PARTE SPECIALE

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a trecento quote**⁶⁰.
3.. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

8.1. Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge in modo da indurre concretamente in errore gli altri.

Ad esempio il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'amministratore, gonfia enormemente alcuni valori del bilancio, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 4

⁶⁰ Il comma 1, alinea è stato modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 188 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Responsabile servizio rapporti con l’Utenza	
Individuazione e gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 189 di 469	PARTE SPECIALE

Verifiche trimestrali sulle scritture contabili	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa –	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 190 di 469	PARTE SPECIALE

	Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	
Supporto alla gestione contabile ed alla redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4
Poteri di controllo ed intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio sindacale	⇒ 1 ⇒ 4

8.2. Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”

FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, gonfia lievemente alcuni valori del bilancio, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 191 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia(gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia(gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia(gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Responsabile Servizio rapporti con l’Utenza	
Individuazione e gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 192 di 469	PARTE SPECIALE

	vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	
Verifiche trimestrali sulle scritture contabili	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 193 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	
Supporto alla gestione contabile ed alla redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4
Poteri di controllo ed intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio sindacale	⇒ 1 ⇒ 4

8.3. Art. 2621 ter c.p. “Non punibilità per particolare tenuità”*

** Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 (paragrafo 8.1.) e 262 bis (paragrafo 8.2.)⁶¹.*

8.4. Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

⁶¹ Articolo inserito dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 194 di 469	PARTE SPECIALE

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non è quotata in borsa.	⇒ N/A

8.5. Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.6. Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

8.7. Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 195 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Ad esempio, gli amministratori della società sottraggono al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire in altra sede secondaria lontanissima dalla sede legale; appare poi rilevante, ad esempio, la condotta degli amministratori che su richiesta dei sindaci si rifiutino di convocare l'assemblea dei soci.

Occorre osservare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Convocazione alle sedute; trasmissione e custodia documentazione; verbalizzazione sedute CdA e Assemblee dei Soci; tenuta libri sociali	⇒ Segreteria CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 4

8.8. Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 196 di 469	PARTE SPECIALE

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, gli amministratori, d'intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.9. Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.10. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 197 di 469	PARTE SPECIALE

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.11. Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserve di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Ad esempio, gli amministratori di una società facente parte di una holding acquistano azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 198 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Acquisizione o cessione di partecipazioni in altre	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.12. Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.13. Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 199 di 469	PARTE SPECIALE

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non è quotata nel mercato italiano e neppure in altro Stato dell'UE.	⇒ N/A

8.14. Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 200 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione all'interno di un Ente. La fattispecie non risulta commissibile atteso che non versa in stato di liquidazione.	⇒ N/A

8.15. Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”

FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Convocazione alle sedute; trasmissione e custodia documentazione; verbalizzazione delle sedute del CdA e dell'Assemblea dei Soci; tenuta dei libri sociali	⇒ Segreteria CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Verifiche trimestrali sulle scritture contabili	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 201 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei flussi finanziari	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 4
Poteri di controllo ed intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio sindacale	⇒ 1 ⇒ 4

8.16. Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”

FATTISPECIE

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale⁶².

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna Trattasi di reato commissibile da Società operanti nel mercato finanziario e tale attività non rientra nell'oggetto sociale della società.	⇒ N/A

8.17. Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

⁶² Le parole "La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" sono state aggiunte dall'art. 26, comma 2 della L. 23 settembre 2025, n. 132.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 202 di 469	PARTE SPECIALE

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

Ad esempio, la società ostacola le funzioni di controllo dell'ATO5.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Verifiche trimestrali sulle scritture contabili	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 4

8.18. Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 203 di 469	PARTE SPECIALE

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi vantaggiosi, la Società promette al responsabile commerciale di una società privata l'invito ad una gara per l'affidamento di lavori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 7 ⇒ 12
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 204 di 469	PARTE SPECIALE

	bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	
Gestione delle morosità (piani di rientro e rateizzazioni) e sospensione del servizio	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio legale ⇒ Ufficio gestione crediti (morosità) ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7
Esercizio dei diritti industriali della Società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione dei rapporti con i clienti	⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ BU Trasporti e mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Supporto alla gestione degli omaggi e delle liberalità	⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione reclami e azioni di miglioramento	⇒ Funzione SGQ – Ufficio comunicazione e reclami	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 205 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e mobilità - Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
attività di noleggio	⇒ BU Trasporti e mobilità – Responsabile ufficio Noleggio (sviluppo) ⇒ BU Trasporti e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale (gestione)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Predisposizione della contrattualistica (locazioni, capitolati d'appalto, contratti di consulenza)	⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione del contenzioso	⇒ Responsabile Funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Ufficio gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12

8.19. Art. 2635 bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”*

* La fattispecie de qua è stata introdotta ad opera del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), in vigore a partire dal 14.04.2017.

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 206 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi vantaggiosi, la Società promette l'invito ad una gara per l'affidamento di lavori al responsabile commerciale di una società privata, il quale non accetta, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato alla società stessa, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 7 ⇒ 12
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 207 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione delle morosità (piani di rientro e rateizzazioni) e sospensione del servizio	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Ufficio gestione crediti (morosità) ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 7
Esercizio dei diritti industriali della Società e rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione dei rapporti con i clienti	⇒ BU Servizio idrico Integrato - Responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ BU Trasporti e mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio Noleggio	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Supporto alla gestione degli omaggi e delle liberalità	⇒ Responsabile funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione reclami e azioni di miglioramento	⇒ Funzione SGQ – Ufficio comunicazione e reclami	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 208 di 469	PARTE SPECIALE

	ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e mobilità - Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 7 ⇒ 12
attività di noleggio	⇒ BU Trasporti e mobilità – Responsabile ufficio Noleggio (sviluppo) ⇒ BU Trasporti e mobilità – Responsabile esercizio viaggiatori su strada internazionale (gestione)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Predisposizione della contrattualistica	⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione del contenzioso	⇒ Responsabile Funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Ufficio gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12

8.20 Art. 2635 ter c.c. “Pene accessorie”*

* La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 (paragrafo 8.20), primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 209 di 469	PARTE SPECIALE

9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FATTISPECIE E CONDOTTA TIPICA

L'articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all’interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purchè commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell’allarmismo sociale) e/o di eversione dell’ordinamento democratico (ovvero finalizzato all’instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all’Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all’art. 270 bis, punisce specificamente l’associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 210 di 469	PARTE SPECIALE

10. Art. 25 quater¹ D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria **da 300 a 700 quote** e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

10.1. Art. 583-bis c.p.. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.

FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 211 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 212 di 469	PARTE SPECIALE

11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.1. Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.2. Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 213 di 469	PARTE SPECIALE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni⁶³.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.3. Art. 602 c.p. "Acquisto ed alienazione di schiavi"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A

⁶³ I commi 3° e 4° sono stati inseriti dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

	00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV.13_03_26	Pag. 214 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

11.4. Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, l'amministratore della società costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 215 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione salute e sicurezza sul lavoro	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ RSPP ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 8
Supporto all'attività di gestione della salute e sicurezza sul lavoro	⇒ Addetti al servizio di prevenzione e protezione	⇒ 1 ⇒ 8
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 216 di 469	PARTE SPECIALE

Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione delle progressioni di carriera e premi di risultato	⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff	⇒ 1 ⇒ 13

11.5. Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 217 di 469	PARTE SPECIALE

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.6. Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 218 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.7. Art. 600 quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. "turismo sessuale".

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.8. Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 219 di 469	PARTE SPECIALE

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.9. Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 220 di 469	PARTE SPECIALE

11.10. Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

FATTISPECIE

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.11. Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”

FATTISPECIE

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l’utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.12. Art. 613 bis c.p. “Tortura”

FATTISPECIE

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 221 di 469	PARTE SPECIALE

alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

11.13. Art. 613 ter c.p. "Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio e consiste nell'istigazione da parte di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, ad un altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, anche se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 222 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

11.14. Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

[Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p. “Prostituzione minorile”

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p. – “Pornografia minorile”

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 223 di 469	PARTE SPECIALE

2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p. – “Detenzione o accesso a materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.]

[Art. 600-quater.1. c.p. – “Pornografia virtuale”

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

[Art. 600-quinquies c.p. – “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 224 di 469	PARTE SPECIALE

[Art. 609-bis c.p. – “Violenza sessuale.”

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.]

[Art. 609-quater c.p.- “Atti sessuali con minorenne.”

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

[Art. 609-octies c.p. – “Violenza sessuale di gruppo”

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 225 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpandone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 226 di 469	PARTE SPECIALE

12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è **aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto**.*

12.1. Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 227 di 469	PARTE SPECIALE

utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.2. Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”

FATTISPECIE

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale⁶⁴.*

1-bis. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

2-bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

2-ter. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:*

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile

⁶⁴ Il comma 1 è stato modificato dall'art. 26, comma 4 della L. 23 settembre 2025, n. 132.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 228 di 469	PARTE SPECIALE

alterazione del prezzo di strumenti finanziari salva la non punibilità di chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.3. Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. *L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 229 di 469	PARTE SPECIALE

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.4. Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”

FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 230 di 469	PARTE SPECIALE

fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 231 di 469	PARTE SPECIALE

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.5. Art. 89 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di abuso di informazioni privilegiate”*

*1. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 232 di 469	PARTE SPECIALE

4. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.6. Art. 90 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate”*

*1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.7. Art. 91 Reg. UE. N. 1114/2023 “Divieto di manipolazione del mercato”*

*1. A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 233 di 469	PARTE SPECIALE

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

- i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;*
- ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;*

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di crypto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una crypto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta crypto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 234 di 469	PARTE SPECIALE

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

12.8. Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non provvede a dotare delle opportune protezioni i macchinari, di talché un dipendente muore rimanendo schiacciato sotto il macchinario stesso.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 235 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Realizzazione ed attuazione dei Business Plans e budget annuali approvati dal CdA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3
Gestione salute e sicurezza sul lavoro	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 8
	⇒ RSPP	⇒ 1 ⇒ 8



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 236 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto all'attività di gestione della salute e sicurezza sul lavoro	⇒ Addetti al servizio di prevenzione e protezione	⇒ 1 ⇒ 8
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico competente	⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 10

12.9. Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorrano (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, nel corso di un'esplosione, causata dalla mancata adozione delle misure antincendio previste *ex lege*, un dipendente riporta gravi lesioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 237 di 469	PARTE SPECIALE

Realizzazione ed attuazione dei Business Plans e budget annuali approvati dal CdA	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3
Gestione salute e sicurezza sul lavoro	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 8
	⇒ RSPP	⇒ 1 ⇒ 8



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 238 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto all'attività di gestione della salute e sicurezza sul lavoro	⇒ Addetti al servizio di prevenzione e protezione	⇒ 1 ⇒ 8
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico competente	⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 239 di 469	PARTE SPECIALE

13. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

13.1. Art. 648 c.p. “Ricettazione”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio la società acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 240 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 241 di 469	PARTE SPECIALE

	vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 242 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3
Gestione del magazzino (scorte, ricezione merci)	⇒ Funzione approvvigionamenti – Magazzino ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (gasolio e dati rilevanti per contabilità) ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo	⇒ 1 ⇒ 3
Valutazione della conformità (o meno) della merce entrata in magazzino	⇒ Funzione approvvigionamenti - Magazzino	⇒ 1 ⇒ 3
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana -	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 243 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2

13.2. Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 244 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 245 di 469	PARTE SPECIALE

13.3. Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art.648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio la società, investe nel mercato finanziario denaro di certa provenienza delittuosa (ad esempio perché provento di appropriazione indebita posta in essere da società collegata).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 246 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2

13.4. Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”

FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 247 di 469	PARTE SPECIALE

altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni Autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali Autori, la società che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter D.lgs., 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendaliamente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si ritiene maggiormente esemplificativa (e scevro da dubbi interpretativi) la condotta di illecito ottenimento di fondi pubblici da parte della società – integrante il reato di cui all'art. 316 ter c.p. (vd. pgf. 2.2) – poi investiti in speculazioni borsistiche.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 15



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 248 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 249 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	
Supporto alla gestione contabile societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l'utenza ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione della contabilità generale e analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio Contabilità	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 250 di 469	PARTE SPECIALE

14. Art. 25 octies 1 D.lgs 231/2001 “ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”⁶⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote⁶⁶.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2, 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2⁶⁷.

14.1. Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

FATTISPECIE

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle

⁶⁵ Rubrica modificata dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

⁶⁶Comma inserito dall'[articolo 6-ter, comma 2, lettera b\), numero 1\), del D.L. 10 agosto 2023, n.105](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 9 ottobre 2023, n.137](#).

⁶⁷ Comma inserito dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 251 di 469	PARTE SPECIALE

cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento diverso dai contanti ovvero nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi strumenti o nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione degli strumenti e dei documenti descritti, ove di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 15
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali -	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 15



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 252 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 253 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2

14.2. Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurarsi o far procurare ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adatti al medesimo scopo, al fine di farne uso personale ovvero di consentirne l'utilizzo nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 254 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 15
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 15
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 255 di 469	PARTE SPECIALE

Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	
	⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	
	⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti	
	⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti	
	⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori	
	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1
	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 3
	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
	⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto)	
	⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 256 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 9

14.3. Art. 512-bis. c.p. "Trasferimento fraudolento di valori"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni⁶⁸.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità con il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti disciplinati agli articoli 648, 648-bis e 648-ter. Consiste altresì nell'elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 15

⁶⁸ Comma introdotto dall'art. 3, comma 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 257 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 15
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 258 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 259 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione del magazzino (scorte, ricezione merci)	⇒ Funzione approvvigionamenti – Magazzino ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (gasolio e dati rilevanti per contabilità) ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo	⇒ 1 ⇒ 3
Valutazione della conformità (o meno) della merce entrata in magazzino	⇒ Funzione approvvigionamenti - Magazzino	⇒ 1 ⇒ 3
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 260 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2

14.4. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, un dipendente della società, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico E-Banking di un istituto di credito e ne altera il funzionamento,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 261 di 469	PARTE SPECIALE

al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato alla società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

15. Art. 25 octies 2 D.lgs 231/2001 “ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)⁶⁹”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

⁶⁹ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 262 di 469	PARTE SPECIALE

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

16. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

16.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 263 di 469	PARTE SPECIALE

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

a ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale⁷⁰.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

a ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) [lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

⁷⁰ La lettera a-ter) del comma 1 è stata inserita dall'art. 26, comma 3 della L. 23 settembre 2025, n. 132.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 264 di 469	PARTE SPECIALE

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile Funzione Servizi Informativi ⇒ Responsabile Funzione affari legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 9
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

16.2. Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 265 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità⁷¹.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio, la società duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9

⁷¹ Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera a)) la modifica dell'art. 171-bis commi 1 e 2. Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 266 di 469	PARTE SPECIALE

Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione dei sistemi informativi	⇒ Responsabile Funzione Servizi Informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

16.3. Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"

FATTISPECIE

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato⁷²;

⁷² Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 ha disposto (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera b)) la modifica dell'art. 171-ter, comma 1, lettera d). Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3- ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 267 di 469	PARTE SPECIALE

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita⁷³.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

⁷³ La lettera h-bis è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1 della L. 14 luglio 2023, n. 93.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 268 di 469	PARTE SPECIALE

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile Funzione Servizi Informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10
Individuazione e gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	⇒ 1 ⇒ 10
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

16.4. Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

(a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi)⁷⁴;

⁷⁴ 1 D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 269 di 469	PARTE SPECIALE

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

CONDOTTA TIPICA

La norma contempla una fattispecie commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

16.5. Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"

FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

(con l'art. 15, comma 3-ter, lettera d)) l'abrogazione della lettera a) dell'art. 171-septies, comma 1. Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 270 di 469	PARTE SPECIALE

16.6. **Art. 174 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/6”**



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 271 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale⁷⁵.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque nell'utilizzare, duplicare, mettere a disposizione, riprodurre, anche parzialmente, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere misure tecnologiche di protezione – abusivamente – opere o materiali protetti oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni non conformi alle prescrizioni dettate dalla norma.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Coordinamento e gestione delle attività aziendali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 5
Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali e dei dispositivi connessi	⇒ Responsabile Funzione Servizi Informativi	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10
Individuazione e gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 10

⁷⁵ I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 3 della L. 14 luglio 2023, n. 93.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 272 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile Funzione Servizi informativi	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

16.7. Art. 174 sexies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/7”*

** I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.*

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁷⁶.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

16.8. Art. 181 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/8”*

** Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a*

⁷⁶ Articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 1 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 273 di 469	PARTE SPECIALE

qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti.

I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 274 di 469	PARTE SPECIALE

di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno⁷⁷.

17. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”

art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

⁷⁷ Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) la modifica dell'art. 181-bis; (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera e)) la modifica dell'art. 181-bis commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7; (con l'art. 15, comma 3-quater) la modifica dell'art. 181-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati”. Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che “Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 275 di 469	PARTE SPECIALE

*modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa **pecuniaria da duecento a mille quote**.*

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

17.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”

FATTISPECIE

(Art. 3 l. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 276 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di un numero indeterminato di delitti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

17.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 277 di 469	PARTE SPECIALE

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati; l'elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p. risiede nell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

17.3. Art. 3 L. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 278 di 469	PARTE SPECIALE

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’indurre - violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

17.4. Art. 3 L. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 279 di 469	PARTE SPECIALE

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’aiutare l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

17.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall’articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall’articolo 64 comma1° lettera f) (ora art. 73) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291 quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 280 di 469	PARTE SPECIALE

avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 281 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

17.8. Art. 3 L. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(art. 74 DPR 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 282 di 469	PARTE SPECIALE

[Art. 70 D.p.r. 309/90

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 309/90

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 283 di 469	PARTE SPECIALE

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 284 di 469	PARTE SPECIALE

circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dagli artt. 70 commi 4, 6 e 10 e 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

17.9. Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 285 di 469	PARTE SPECIALE

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998)

[omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 286 di 469	PARTE SPECIALE

effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente al fine di trarre profitto, anche solo indiretto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 287 di 469	PARTE SPECIALE

18. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”

FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifiuti, la società li abbandona in un terreno boschivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana -	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 288 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 289 di 469	PARTE SPECIALE

Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale (supporto)	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 290 di 469	PARTE SPECIALE

19. Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

19.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio l’amministratore della società offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell’amministratore imputato ai sensi dell’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (dirigenti)	CdA	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 2



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 291 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione personale e servizi Generali di staff	⇒ 1 ⇒ 10
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane	⇒ Responsabile Funzione Personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale – Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 292 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa, giuslavoristica	⇒ Consulente legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 293 di 469	PARTE SPECIALE

20. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione **pecuniaria da quattrocento a seicento quote**;*

*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da seicento a novecento quote**;*

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;*

*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria **da quattrocentocinquanta a mille quote**;*

*e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da **seicento a milleduecento quote** per i casi previsti dal secondo comma;*

*e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;*

*e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;*

*e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, **da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote** nel caso previsto dal secondo comma e **da cinquecento a mille quote** nei casi previsti dal terzo comma;*

*f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;*

*g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9..

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;*

*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.*

*a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria **da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote**;*

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:

*1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a cinquecentocinquanta quote**;*

*2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da **cinquecento a seicentocinquanta quote**;*

b) per i reati di cui all'articolo 256:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 294 di 469	PARTE SPECIALE

- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da trecento a quattrocentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote**;
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da cinquecento a mille quote**;
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da seicento a milleduecento quote**;
- 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicento quote**;
- 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da cinquecento a mille quote**;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da trecento a quattrocentocinquanta quote**;
- f) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116];
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.
- 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 295 di 469	PARTE SPECIALE

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione..
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231⁷⁸.

⁷⁸ Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) b) d) ed e) e l'introduzione delle lettere e-bis) e-ter) ed e-quater) all'art. 25-undecies, comma 1; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1-bis; (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2, lettere b) ed e) l'introduzione delle lettere a-bis) a-ter) e b-bis) all'art. 25-undecies, comma 2 e l'abrogazione della lettera f) dell'art. 25-undecies, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-undecies; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 296 di 469	PARTE SPECIALE

20.1. Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale. Costituisce ulteriore aggravio della gravità del reato se oggetto della compromissione o distruzione predetta dovesse essere un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Ad esempio, la società deposita presso il proprio polo ecologico rifiuti per i quali è sprovvisto delle autorizzazioni, cagionando una compromissione significativa dell'equilibrio ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettera e-quater); (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2-bis; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 297 di 469	PARTE SPECIALE

gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura,	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 298 di 469	PARTE SPECIALE

polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)		
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10

20.2. Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 299 di 469	PARTE SPECIALE

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) con autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Ad esempio, la società deposita presso il proprio polo ecologico una quantità ingente di rifiuti oltre i limiti delle autorizzazioni di cui è in possesso, cagionando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 300 di 469	PARTE SPECIALE

Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 301 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.3. Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”

FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l’evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Ad esempio, a seguito dell’omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell’aria circostante.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 302 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 303 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.4. Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà⁷⁹.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la detenzione di materiale ad alta radioattività.	⇒ N/A

⁷⁹ Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 452-sexies, comma 2 e l'abrogazione del comma 3 dell'art. 452-sexies



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 304 di 469	PARTE SPECIALE

20.5. Art. 452 septies c.p. “Impedimento del controllo”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel negare l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, al fine di impedire, intralciare, o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero comprometterne gli esiti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 305 di 469	PARTE SPECIALE

Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 306 di 469	PARTE SPECIALE

Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.6. Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”]

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 307 di 469	PARTE SPECIALE

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ad esempio, i soggetti apicali della società si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante lo scarico, in assenza di specifiche autorizzazioni, delle proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, così procurando alla società un vantaggio in termini di risparmio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 308 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 309 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.7. Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 310 di 469	PARTE SPECIALE

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.'']

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorquando l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 311 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 312 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.8. Art. 452 terdecies c.p. “Omessa bonifica”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi nonostante vi fosse obbligato per legge ovvero per ordine del giudice o di un'autorità pubblica.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 313 di 469	PARTE SPECIALE

	- Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 314 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.9. Art. 452 quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze⁸⁰.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa

⁸⁰ 1 D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all'art. 452-quaterdecies.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 315 di 469	PARTE SPECIALE

non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in forma associativa o meno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 316 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 317 di 469	PARTE SPECIALE

20.10. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie⁸¹.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie⁸².

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ad esempio la società, per creare una strada più celere per arrivare al polo ecologico, crea una seconda via di accesso. Nell'effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, sconfina su un terreno vicino, oasi naturale e abbatte un numero di piante appartenenti alla riserva e annoverate tra le specie protette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

⁸¹ Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.

⁸² Tale comma è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 318 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 319 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.11. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro⁸³.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all’interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Ad esempio, nel raggiungere il polo ecologico, i dipendenti transitano sistematicamente attraverso un terreno boschivo confinante, riserva naturalistica protetta, danneggiando irrimediabilmente l’habitat di specie animali e vegetali protette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

⁸³ Articolo introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato dall’art. 13, comma 2 della L. 6 giugno 2025, n. 82.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 320 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 321 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.12. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”

FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 322 di 469	PARTE SPECIALE

del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 323 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato senza, tuttavia, il rispetto di determinate prescrizioni.

Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo d.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

20.13. Art. 212 D.lgs 152/2006 “Albo nazionale gestori ambientali”*

* 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 324 di 469	PARTE SPECIALE

autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

- a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;*
- b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;*
- c) uno dal Ministro della salute;*
- d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;*
- e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;*
- f) uno dal Ministro dell'interno;*
- g) tre dalle regioni;*
- h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;*
- i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente⁸⁴.*

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

- a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;*
- b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;*
- c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;*
- d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei

⁸⁴ Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 212, comma 2, alinea e lettera i) e l'introduzione del comma 16-bis all'art. 212.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 325 di 469	PARTE SPECIALE

medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188 bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 326 di 469	PARTE SPECIALE

11. *Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.*

12. *Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.*

13. *L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.*

14. *Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.*

15. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:*

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;*
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);*
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;*
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;*
- e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;*
- f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;*
- g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.*

16. *Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 327 di 469	PARTE SPECIALE

16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura⁸⁵.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni⁸⁶.

⁸⁵ Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 212, comma 2, alinea e lettera i) e l'introduzione del comma 16-bis all'art. 212.

⁸⁶ Il comma 19-ter è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 328 di 469	PARTE SPECIALE

20.14. Art. 255 comma 1 D.lgs 152/2006 “Abbandono di rifiuti”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁸⁷⁸⁸.

CONDOTTA TIPICA

il reato punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione delle seguenti norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 192 (“Divieto di abbandono”), commi 1 e 2, disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sia nel suolo che nelle acque sotterranee.

L'art. 226 (“Divieti”), comma 2, disciplina il divieto – fermo restando quanto previsto dall'art 221 (“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”) - di immettere nel normale circuito di raccolta dei normali rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

L'art. 231 (“Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”), commi 1 e 2, disciplina il dovere del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intende demolire, di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ovvero nell'eventualità in cui lo stesso intenda procedere all'acquisto di un veicolo nuovo, di consegnarlo alle case costruttrici o succursali di esse per poi consegnarle successivamente ai predetti centri di raccolta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸⁷ Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁸⁸ Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 255, commi 1, 1-bis e rubrica e l'introduzione dei commi 1.1 e 1-ter all'art. 255. Convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 255, commi 1, 1-bis e 1-ter e l'introduzione del comma 1.2 all'art. 255



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 329 di 469	PARTE SPECIALE

gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura,	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 330 di 469	PARTE SPECIALE

polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)		
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.15. Art. 255 bis c.p. D.lgs 152/2006 “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”

FATTISPECIE

Chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 331 di 469	PARTE SPECIALE

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁸⁹.

CONDOTTA TIPICA

il reato punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione delle seguenti norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 192 ("Divieto di abbandono"), commi 1 e 2, disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sia nel suolo che nelle acque sotterranee.

L'art. 226 ("Divieti"), comma 2, disciplina il divieto – fermo restando quanto previsto dall'art 221 ("Obblighi dei produttori e degli utilizzatori") - di immettere nel normale circuito di raccolta dei normali rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

L'art. 231 ("Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209"), commi 1 e 2, disciplina il dovere del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intende demolire, di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ovvero nell'eventualità in cui lo stesso intenda procedere all'acquisto di un veicolo nuovo, di consegnarlo alle case costruttrici o succursali di esse per poi consegnarle successivamente ai predetti centri di raccolta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

⁸⁹ Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 332 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 333 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.16. Art. 255 ter D.lgs 152/2006 “Abbandono rifiuti pericolosi”

FATTISPECIE

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

CONDOTTA TIPICA

il reato punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione delle seguenti norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 192 (“Divieto di abbandono”), commi 1 e 2, disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sia nel suolo che nelle acque sotterranee.

L'art. 226 (“Divieti”), comma 2, disciplina il divieto – fermo restando quanto previsto dall'art 221 (“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”) - di immettere nel normale circuito di raccolta dei normali rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 334 di 469	PARTE SPECIALE

L'art. 231 ("Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209"), commi 1 e 2, disciplina il dovere del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intende demolire, di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ovvero nell'eventualità in cui lo stesso intenda procedere all'acquisto di un veicolo nuovo, di consegnarlo alle case costruttrici o succursali di esse per poi consegnarle successivamente ai predetti centri di raccolta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 335 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.17. **Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”**



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 336 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 337 di 469	PARTE SPECIALE

fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236⁹⁰.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

⁹⁰ Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 256, commi 1, alinea, 3, 4 e 5, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 256 e delle lettere a) e b) dell'art. 256, comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3-bis e 3-ter all'art. 256. Convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 256, commi 1, 1-ter, 4 e 5.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 338 di 469	PARTE SPECIALE

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio, la società, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 339 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo di processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 340 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.18. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà della società sono presenti notevoli quantità di piombo; a tal fine, viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno ma la società non provvede alla bonifica.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 341 di 469	PARTE SPECIALE

Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 342 di 469	PARTE SPECIALE

Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.19. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

FATTISPECIE

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 343 di 469	PARTE SPECIALE

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3 Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 344 di 469	PARTE SPECIALE

all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato⁹¹.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

⁹¹ Il comma 9-bis è stato inserito dall'art. 8-quater, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 345 di 469	PARTE SPECIALE

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.⁹²⁹³

CONDOTTA TIPICA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Ad esempio la società, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con conseguente risparmio di costi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11

⁹² Articolo così sostituito dall' art. 4, comma 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

⁹³ Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 258, commi 2 e 4 e l'introduzione dei commi 2-bis e 4-bis all'art. 258.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 346 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 347 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.20. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”

FATTISPECIE

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito in ambito UE secondo quanto previsto dall'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

L'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che:

“spedizione illegale” è qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 348 di 469	PARTE SPECIALE

- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
- i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III (Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 ("elenco verde")), III A (Miscele di due o più rifiuti elencati nell'Allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2) o III B (Rifiuti verdi addizionali in attesa dell'iclusione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione OCSE di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b)) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

L'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 stabilisce che:

per «spedizione illegale»: la spedizione effettuata:

- a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;
- f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;
- g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'allegato VII (Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e 5), fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII;

Ad esempio la società, dovendo smaltire dei rifiuti, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti del Paese di destinazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana -	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 349 di 469	PARTE SPECIALE

	Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 350 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.21. Art. 259 bis D.lgs 152/2006 “Aggravante dell’attività di impresa”*

**Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256 (paragrafo 19.17), 256 bis e 259 (paragrafo 19.20) sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata⁹⁴.*

(Art. 256 bis D.lgs 152/2006 “Combustione illecita di rifiuti”: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

⁹⁴ Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 351 di 469	PARTE SPECIALE

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni⁽¹⁾.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.).

20.22. Art. 259 ter D.lgs 152/2006 “Delitti colposi in materia di rifiuti”*

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis (paragrafo 19.15.), 255 ter (paragrafo 19.16), 256 (paragrafo 19.17) e 259 (paragrafo 19.20) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi⁹⁵.

20.23. Art. 452 quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006)*

* La fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 è stata sostituita - ai fini del D.lgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 452quaterdecies c.p..

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

⁹⁵ Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 352 di 469	PARTE SPECIALE

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio la società, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa, sostenendo costi inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto, rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 353 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 10



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 354 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

20.24. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

Con l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni 2019” (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, che abolisce il SISTRI, la fattispecie *de qua* si intende abrogata implicitamente.

⇒		⇒

20.25. Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 355 di 469	PARTE SPECIALE

l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)⁹⁶.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva⁹⁷.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Ad esempio l'Ente, immette in atmosfera notevoli quantità di monossido di carbonio, superando la soglia limite di emissioni.

⁹⁶ Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera g), che al comma 3, terzo periodo, del presente articolo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6»

⁹⁷ I commi 1, 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 356 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
gestione processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi	⇒ 1 ⇒ 11



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 358 di 469	PARTE SPECIALE

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi, a qualsiasi fine, la detenzione di specie animali protette.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 359 di 469	PARTE SPECIALE

20.27. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 360 di 469	PARTE SPECIALE

paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C citati poste in essere in violazione di specifici regolamenti dell'Unione Europea.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi, a qualsiasi fine, la detenzione di specie animali protette.	⇒ N/A

20.28. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 361 di 469	PARTE SPECIALE

incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi, a qualsiasi fine, la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e/o provenienti da riproduzioni in cattività.	⇒ N/A

20.29. Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi, a qualsiasi fine, la detenzione di specie animali protette.	⇒ N/A

20.30. Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 362 di 469	PARTE SPECIALE

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regola l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 363 di 469	PARTE SPECIALE

20.31. Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso”

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che tale fattispecie può essere commessa unicamente da colui che ricopre la funzione di combattente di una nave ovvero dal suo equipaggio.	⇒ N/A

20.32. Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento colposo”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 364 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che tale fattispecie può essere commessa unicamente da colui che ricopre la funzione di combattente di una nave ovvero dal suo equipaggio.	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 365 di 469	PARTE SPECIALE

21. Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

21.1. Art. 18 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603 bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento⁹⁸.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁹⁹.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il

⁹⁸ Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.

⁹⁹ Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 366 di 469	PARTE SPECIALE

permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che ponga in essere condotte violente o abusi o comunque sfrutti il lavoro di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e tali condotte dovessero essere accertate nell'ambito di un'indagine o operazione di polizia ovvero in un procedimento per delitto ex art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane	⇒ Responsabile Funzione Personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale –Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 13



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 367 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13 ⇒

21.2. Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

(CO.12BIS) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulta revocato o annullato. La società risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Ad esempio, il datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 368 di 469	PARTE SPECIALE

Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (Esclusi i Dirigenti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane	⇒ Responsabile Funzione Personale e servizi generali di staff ⇒ Funzione personale –Ufficio risorse umane ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 13
Selezione e assunzione delle risorse umane	⇒ commissione selezionatrice	⇒ 1 ⇒ 13 ⇒

21.3. Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 369 di 469	PARTE SPECIALE

territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a permetterne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato.

La società risponderà solo qualora: i) i soggetti trasportati siano cinque o più; ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per l'incolumità o la vita ovvero sottoposta a trattamento inumano o degradante; iii) il fatto sia commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti illeciti; iv) gli autori siano in possesso di armi; v) il fatto sia commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; vi) il fatto sia commesso al fine di conseguire un profitto, anche indiretto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

21.4. Art. 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 370 di 469	PARTE SPECIALE

Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio¹⁰⁰.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque nella promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ovvero l'effettuare in qualunque modo il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti volti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole ad un trattamento degradante o inumano.

Ad esempio, un dipendente della Società che trasporta illegalmente con mezzi di locomozione della Società stranieri nel territorio dello Stato.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

21.5. Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

¹⁰⁰ Articolo introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 371 di 469	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel favorire la permanenza di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero dallo svolgimento delle attività di trasporto illecito di stranieri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 372 di 469	PARTE SPECIALE

22. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote**.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

22.1. Art. 604 ter c.p. "Circostanza aggravante"*

* Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

(Art. 98 c.p. "Minore degli anni diciotto":

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere⁽¹⁾; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.)

22.2. Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)¹⁰¹

* La fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 è stata sostituita - ai fini del dlgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 604-bis c.p..

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 373 di 469	PARTE SPECIALE

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni .

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'effettuare attività di propaganda ovvero di istigazione e incitamento fondate sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo tale che ne derivi il concreto pericolo di diffusione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 374 di 469	PARTE SPECIALE

23. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”¹⁰²

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniari:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

23.1. Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Frode in competizioni sportive”

FATTISPECIE

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie penale tutela la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche punendo chi offre, promette o accetta denaro o altra utilità al fine di alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate (corruzione in ambito sportivo) e chi pone in essere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (frode sportiva). L’illecito penale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l’offerta dell’indebito vantaggio o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato sia stato concretamente alterato.

L’agente deve agire allo scopo di conseguire un risultato diverso da quello derivante dal corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna.	⇒ N/A

¹⁰² Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 375 di 469	PARTE SPECIALE

	Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

23.2. Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa”

FATTISPECIE

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie punisce chiunque:

- eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari;



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 376 di 469	PARTE SPECIALE

- organizzzi scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
- eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- effettui abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.

La stessa fattispecie punisce anche chiunque, in qualsiasi modo, dia pubblicità a questo esercizio abusivo delle attività o partecipa alle stesse.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 377 di 469	PARTE SPECIALE

24. Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 "Reati tributari"¹⁰³

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.*

1.bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie¹⁰⁴:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.¹⁰⁵*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.¹⁰⁶

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).¹⁰⁷

¹⁰³ Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157

¹⁰⁴ Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

¹⁰⁵ Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

¹⁰⁶ Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰⁷ Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 378 di 469	PARTE SPECIALE

23.1 Art. 2 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”¹⁰⁸

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.

Ad esempio, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa alle imposte dirette) nella quale sono compresi costi derivanti da fatture passive (pertanto atti a ridurre il reddito) in relazione alle quali non è mai stata posta in essere alcuna effettiva prestazione (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa all'IVA) nella quale sono comprese fatture passive relative a prestazioni non erogate dal soggetto figurante come emittente le fatture (operazione soggettivamente inesistente).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 18

¹⁰⁸ Articolo inserito ad opera della Legge 19 dicembre 2019, n. 157.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 379 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Ufficio appalti ⇒ Responsabile Funzione Approvvigionamenti ⇒ Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 380 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 18
Gestione contratti forniture e servizi (dati rilevanti per contabilità)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 381 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione scorte di magazzino (dati rilevanti per la contabilità)	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 382 di 469	PARTE SPECIALE

	materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Responsabile Servizio rapporti con l’Utenza	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 18
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 383 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla gestione contabile ed alla redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 384 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	

23.2 Art. 3 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ”¹⁰⁹

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie in esame si considera integrata quando si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, dopo aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero spese correnti su un complesso immobiliare destinato in parte all'attività d'impresa ed in parte ad uso abitativo suo e della sua famiglia, indica nelle fatture relative a tali servizi quale committente

¹⁰⁹ Articolo inserito ad opera della Legge 19 dicembre 2019, n. 157



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 385 di 469	PARTE SPECIALE

e/o fruitore dei servizi l'ente stesso (e non anche sé medesimo o i componenti della sua famiglia), imputando i relativi costi nella contabilità dell'ente stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 18
Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in	⇒ 1 ⇒ 3



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 386 di 469	PARTE SPECIALE

	materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Ufficio legale ⇒ Ufficio appalti ⇒ Responsabile Funzione Approvvigionamenti ⇒ Ufficio forniture, servizi e lavori, ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 18
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 18
Gestione contratti di fornitura e servizi (dati rilevanti per contabilità)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 387 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile funzione SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 388 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione scorte di magazzino (dati rilevanti per la contabilità)	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 389 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒	
Individuazione e Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 18
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 390 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	
Supporto alla gestione contabile ed alla redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

23.3 Art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele”¹¹⁰

FATTISPECIE

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

¹¹⁰ Articolo introdotto ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 391 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

La Società indica nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (ad esempio: non vengono dichiarato tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) od elementi passivi inesistenti, al fine di dovere evadere le imposte sul valore aggiunto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 392 di 469	PARTE SPECIALE

	datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 393 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒	
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

23.4 Art. 5 D.lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella:

- mancata presentazione delle dichiarazioni I.V.A. o IRPEF al fine di evadere le relative imposte;
- mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, da parte di coloro che ne sono obbligati, nel caso in cui si tratti di ritenute non versate per importo superiore ad euro cinquantamila.

Ad esempio la Società non presenta dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazioni IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 394 di 469	PARTE SPECIALE

		⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 395 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

23.5 Art. 8 D.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”¹¹¹

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente).

¹¹¹ Articolo inserito ad opera della Legge 19 dicembre 2019, n. 157



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 396 di 469	PARTE SPECIALE

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai rese a favore del cliente stesso (operazione soggettivamente inesistente).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale -	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 397 di 469	PARTE SPECIALE

	delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒	
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 398 di 469	PARTE SPECIALE

	bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi - Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale -	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 399 di 469	PARTE SPECIALE

	delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

23.6 Art. 10 D.lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”¹¹²

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di evadere l'IVA, distrugge le scritture contabili obbligatorie, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume di affari della dell'ente stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

¹¹² Articolo inserito ad opera della Legge 19 dicembre 2019, n. 157



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 400 di 469	PARTE SPECIALE

	(gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 401 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 402 di 469	PARTE SPECIALE

23.7. Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”¹¹³

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel:

- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila;
- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

Ad esempio, la Società non versa le somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione – ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 – crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

¹¹³ Articolo introdotto ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 403 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU)	
Supporto alla funzione contabile e societaria	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa TPL ⇒ BU Trasporto e Mobilità – Segreteria tecnica e amministrativa – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Supporto alla predisposizione del bilancio	⇒ Responsabile Funzione servizi amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ BU Servizio idrico integrato – responsabile servizio rapporti con l’utenza ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 404 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – TPL ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto alla gestione della contabilità generale ed analitica	⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione della contabilità di settore	⇒ BU Trasporti e Mobilità – Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile Ufficio noleggio ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo ⇒ BU – SII – Ufficio tecnico Amministrativo ⇒ BU Servizi Cimiteriali – Servizi Cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 405 di 469	PARTE SPECIALE

23.8 Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”¹¹⁴

FATTISPECIE

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che:

- alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;
- indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA, vende l'immobile di proprietà dell'ente stesso rendendo inefficace la procedura di riscossione del tributo da parte dell'Erario.

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, riduce in tutto o in parte le garanzie patrimoniali a favore dell'Erario ponendo in essere più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Acquisto o vendita immobili	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18
Gestione dei processi in materia fiscale	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 18

¹¹⁴ Articolo inserito ad opera della Legge 19 dicembre 2019, n. 157



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 406 di 469	PARTE SPECIALE

	vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia (gestione del budget della propria BU) ⇒	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 407 di 469	PARTE SPECIALE

25. Art. 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/01 “Contrabbando”¹¹⁵

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)¹¹⁶

24.1 Art. 27 D.Lgs. n. 141/2024 “Diritti doganali e diritti di confine”*

- * 1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

24.2 Art. 40 D.Lgs 504/1995 “Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

¹¹⁵ Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹¹⁶ I commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 408 di 469	PARTE SPECIALE

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa ((mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)). ((Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.)) (76) (83)

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a ((10.000 chilogrammi)) la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

((

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.)).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel:

a) fabbricare o raffinare clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrarre con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destinare ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettuare operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenerare prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detenere prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detenere o utilizzare prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 409 di 469	PARTE SPECIALE

24.3. Art. 40 bis D.Lgs 504/1995 “ Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sottrarre o tentare di sottrarre, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente attesa l'impossibilità di integrare le condizioni di punibilità richieste dalla norma (transnazionalità e importo dell'evasione non inferiore a dieci milioni di euro).	⇒ N/A

24.4 Art. 40 ter D.Lgs. 504/1995 “Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi”*

*1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis (paragrafo 24.4.) sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 410 di 469	PARTE SPECIALE

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

24.5. Art. 40 quater D.Lgs. 504/1995 “Circostanze attenuanti”*

* 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis (paragrafo 24.4.), commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.6 Art. 40 quinquies D.Lgs. 504/1995 “Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita”

FATTISPECIE

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce colui che, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vende o pone in vendita tabacchi lavorati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 411 di 469	PARTE SPECIALE

⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commisibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.7. Art. 40 sexies D.Lgs. 504/1995 “ Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati”*

* 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

24.8. Art. 41 D.Lgs. n. 504/1995 “Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche”

FATTISPECIE

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)). La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 412 di 469	PARTE SPECIALE

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)) e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare clandestinamente alcole e bevande alcoliche.

Ad esempio, un dipendente della Società fabbrica clandestinamente alcole e bevande alcoliche.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.9 Art. 42 D.Lgs. n. 504/1995 “Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che quando sono tre o più persone, si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche.

Ad esempio, tre o più dipendenti della Società si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 413 di 469	PARTE SPECIALE

	atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

24.10 Art. 43 D.Lgs. n. 504/1995 “Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa ((, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)).

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

((

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

))

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che:

1. sottraggono, o tentano di sottrarre, con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
2. detengono o tentano di detenere alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Ad esempio, il dipendente della Società che tenta di sottrarre alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 414 di 469	PARTE SPECIALE

	atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	

24.11 Art. 44 D.Lgs. n. 504/1995 “Confisca”

FATTISPECIE

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40 (paragrafo 24.2), ((40-bis,) paragrafo 24.3) 41(paragrafo 24.8) e 43 (paragrafo 24.10) sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne ((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.)). ((Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato)).

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

((

1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 (applicazione della pena su richiesta) del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis (Confisca in casi particolari) del codice penale.

))

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame prevede la confisca delle materie prime e dei mezzi utilizzati per commettere le violazioni di cui 40 (paragrafo 24.2), ((40-bis,) paragrafo 24.3) 41(paragrafo 24.8) e 43 (paragrafo 24.10) sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale..

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 415 di 469	PARTE SPECIALE

24.12 Art. 45 D.Lgs. n. 504/1995 “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40 (paragrafo 24.2), 41 (paragrafo 24.8) e 43 (paragrafo 24.10) siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che, nel commettere i reati di cui agli articoli 40 (paragrafo 24.2), 41 (paragrafo 24.8) e 43 (paragrafo 24.10), corrompono il personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.13 Art. 46 D.Lgs. n. 504/1995 “Alterazione di congegni, impronte e contrassegni”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 416 di 469	PARTE SPECIALE

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare, alterare, rimuovere, guastare o rendere inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza ovvero fare uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.14 Art. 47 D.Lgs. n. 504/1995 “Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa”*

* 1. Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con ((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)). Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 417 di 469	PARTE SPECIALE

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa ((prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.)).

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati¹¹⁷.

24.15 Art. 48 D.Lgs. n. 504/1995 “Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa”

FATTISPECIE

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((1032 euro a 5164 euro)). La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)). Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((154 euro a 929 euro)).

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), nei casi in cui è prescritta.

¹¹⁷ Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 418 di 469	PARTE SPECIALE

(art. 25 D.Lgs. n. 504/1995: 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; (76)(83)

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi. (76) (81)(83)

3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (76) (81)(83)

4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 419 di 469	PARTE SPECIALE

appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.

7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 420 di 469	PARTE SPECIALE

8. *Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo (...) i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.*

9. *Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.)*

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che esercita, in un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25. La norma punisce altresì l'eventualità in cui, nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si dovessero riscontrare eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.16 Art. 49 D.Lgs. n. 504/1995 “Irregolarità nella circolazione”

FATTISPECIE

1. *I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spedite le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.*

2. *Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)), salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.*

3. *Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti ((dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,)) in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 421 di 469	PARTE SPECIALE

4. Nei casi di irregolare ((predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione)), diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo spediteore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative ((alla documentazione prescritta ai fini della circolazione)) del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce il trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, per i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.17 Art. 78 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per omessa dichiarazione”

FATTISPECIE

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che introduce, fa circolare nel territorio doganale o sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo merci non doganali ovvero colui che fa uscire a qualunque titolo, merci non unionali.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 422 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.18 Art. 79 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per dichiarazione infedele”

FATTISPECIE

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che dichiara gli elementi occorrenti relativi alle merci per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.19 Art. 80 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nel movimento di merci marittimo, aereo e nei laghi di confine”

FATTISPECIE

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 423 di 469	PARTE SPECIALE

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

(art. 60 D.Lgs. 141/2024 “Divieti di approdo e di sosta delle navi: L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.)

(art. 65 D.Lgs. 141/2024 “Atterraggi forzati degli aeromobili”: Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.)

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- sbarca, imbarca, trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti;
- (il capitano della nave) in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- (il comandante di aeromobili) trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 424 di 469	PARTE SPECIALE

24.20 Art. 81 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti”

FATTISPECIE

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che, in tutto o in parte, attribuisce a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.21 Art. 82 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”

FATTISPECIE

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che usa mezzi fraudolenti al fine di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 425 di 469	PARTE SPECIALE

24.22 Art. 83 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento”

FATTISPECIE

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero utilizza altri mezzi fraudolenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.23 Art. 84 D.Lgs. 141/2024 “Contrabbando di tabacchi lavorati”

FATTISPECIE

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

(Art. 39-quinquies d.lgs. 504/1995 “Tabelle di ripartizione di vendita al pubblico”: 1. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 426 di 469	PARTE SPECIALE

- a) 200 sigari;
- b) 400 sigaretti;
- c) 1000 sigarette.

2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.).

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che introduce, vende, fa circolare o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.24. Art. 85 D.Lgs. 141/2024 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati”

FATTISPECIE

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 (paragrafo 24.23.) sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 427 di 469	PARTE SPECIALE

e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

CONDOTTA TIPICA

La norma disciplina le circostanze aggravanti relative all'art. 84. In particolare, prevede un aumento di pena nell'eventualità in cui:

- i fatti previsti dall'articolo 84 (paragrafo 24.23.) sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata;
- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.25. Art. 86 D.Lgs. 141/2024 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati”

FATTISPECIE

- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 (paragrafo 24.23.) ovvero dall'articolo 40-bis (paragrafo 24.4) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
- Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
- La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.*
- Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter (paragrafo 24.5), comma 2, lettere d) o*



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 428 di 469	PARTE SPECIALE

e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 62 quater d.lgs. 504/1995 “imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”:

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 429 di 469	PARTE SPECIALE

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.

4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.

5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 430 di 469	PARTE SPECIALE

5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri:

- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;*
- b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;*
- c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;*
- d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.*

5-ter. ((Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.))

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.

7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 431 di 469	PARTE SPECIALE

di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.

7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.

7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.

7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.

7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.

7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.)

(art. 62 quater 1 d.lgs. 504/1995 “Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina”: 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti. ((129))



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 432 di 469	PARTE SPECIALE

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
- b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
- c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea.

c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 433 di 469	PARTE SPECIALE

l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 434 di 469	PARTE SPECIALE

di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

13-bis. ((Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.))



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 435 di 469	PARTE SPECIALE

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.

15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).)

(Art. 62 quater 2 d.lgs. 504/1995 “Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco”: 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 436 di 469	PARTE SPECIALE

misura prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:

1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;

2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;

c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 437 di 469	PARTE SPECIALE

forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.

7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.

8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.

9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza è indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica:

a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16;

b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 438 di 469	PARTE SPECIALE

13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 del medesimo decreto; trovano altresì applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, per quanto applicabili.

14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1).

15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.

16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.

18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;

c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;

d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili;

e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;

f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.)

(Art. 62 quinquies d.lgs. 504/1995 "Imposta sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo": 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 439 di 469	PARTE SPECIALE

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-decies.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

((

7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater.

7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.

))

CONDOTTA TIPICA



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 440 di 469	PARTE SPECIALE

La norma punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40 bis d.lgs 504/1995. La norma prevede altresì:

- un aumento di pena se l'associazione ha più di dieci componenti ovvero è armata;
- una diminuzione di pena se l'autore, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.26. Art. 88 D.Lgs. 141/2024 “Circostanze aggravanti del contrabbando”

FATTISPECIE

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83 (paragrafi : 24.18., 24.19., 24.20., 24.21., 24.22., 24.23.), è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) ((quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;))

e-bis) ((quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.))

3. ((Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:))

a) ((quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;))

b) ((quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.)).



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 441 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

La norma punisce colui che, nel commettere contrabbando per i reati disciplinati dagli articoli 78 a 83, si serva di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

24.27. Art. 94 D.Lgs. 141/2024 “Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”

FATTISPECIE

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88 (paragrafo 24.6), comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

(art. 444 c.p.p. “Applicazione della pena su richiesta”: 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 442 di 469	PARTE SPECIALE

condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti(4). Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3(5). Si applica l'articolo 537 bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [163 c.p.] non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta)

(art. 240 bis c.p. "Confiscain casi particolari": Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies(2), nonché dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 octies, primo comma, 452 quaterdecies, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis(3), 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 443 di 469	PARTE SPECIALE

in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.)

CONDOTTA TIPICA

La norma prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne le capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate ovvero che siano impiegati in violazione delle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.. La norma prevede altresì che, nell'eventualità in cui non fosse possibile procedere alla confisca delle predette cose, venga disposta la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per il valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

25. Art. 25 septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

25.1. Art. 518-bis c. p. "Furto di beni culturali"

FATTISPECIE

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 444 di 469	PARTE SPECIALE

rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impossessamento di un bene culturale mobile altrui attraverso la sottrazione al detentore ovvero nell'impossessamento di beni culturali rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini appartenenti allo Stato, al fine di trarne un profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI PREVENZIONE	DI
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 16	
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16	



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 445 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 446 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 447 di 469	PARTE SPECIALE

	ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16

25.2. Art. 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. la concessione di ricerca prevista dalla legge.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'appropriazione di un bene culturale altrui, di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 16
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 448 di 469	PARTE SPECIALE

	bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 449 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 450 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione del magazzino (scorte, ricezione merci)	⇒ Funzione approvvigionamenti – Magazzino ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (gasolio e dati rilevanti per contabilità) ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Valutazione della conformità (o meno) della merce entrata in magazzino	⇒ Funzione approvvigionamenti - Magazzino	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 451 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16

25.3. Art. 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da qualunque delitto, o comunque nell'intromettersi, nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di trarne un profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 452 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione dei flussi finanziari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio bilancio e controllo di gestione ⇒ Funzione servizi amministrativi – Ufficio contabilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16
Gestione degli acquisti di beni strumentali all'esercizio della società (nei limiti dei poteri attribuiti)	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 453 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 454 di 469	PARTE SPECIALE

Gestione del magazzino (scorte, ricezione merci)	⇒ Funzione approvvigionamenti – Magazzino ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli trasporti e mobilità (gasolio e dati rilevanti per contabilità) ⇒ BU Igiene Urbana – Ufficio tecnico amministrativo	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Valutazione della conformità (o meno) della merce entrata in magazzino	⇒ Funzione approvvigionamenti - Magazzino	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Gestione contratti forniture e servizi (entrata merci)	⇒ Responsabile funzione servizi amministrativi ⇒ Responsabile funzione servizi informativi ⇒ Responsabile SGQ, internal audit e comunicazione ⇒ Ufficio coordinamento compliance ⇒ Responsabile funzione affari legali, appalti e gestione crediti ⇒ Responsabile del procedimento ⇒ Responsabile funzione personale e servizi generali di staff ⇒ Servizio Privacy ⇒ Responsabile funzione gestione immobili ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Responsabile ufficio Noleggio ⇒ BU Trasporti e Mobilità – Manutenzione veicoli e trasporti mobilità ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 455 di 469	PARTE SPECIALE

	⇒ BU Igiene Urbana – capi settore ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16

25.4. Art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel formare- anche parzialmente- una scrittura privata falsa ovvero, anche parzialmente, alterare, distruggere, sopprimere od occultare un scrittura privata vera, relativa a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 456 di 469	PARTE SPECIALE

25.5. Art. 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”

FATTISPECIE

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato che contempla tre distinte fattispecie incriminatrici, che descrivono diverse condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato. Il punto 1) disciplina la condotta di colui che aliena o immette sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; il punto 2) disciplina la condotta colui che non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione dei beni culturali nonostante ne sia tenuto; il punto 3) disciplina la condotta di colui che, in qualità di alienante di un bene culturale soggetto a prelazione, effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

25.6. Art. 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'importare beni culturali provenienti da delitto o nel rinvenirli a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, nell'eventualità in cui dovesse essere previsto dall'ordinamento dello Stato in cui è stato rinvenuto, ovvero nell'esportarli da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale del medesimo.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 457 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

25.7. Art. 518-undecies c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel trasferimento all'estero, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale, o archivistico o altre cose oggetto di specifica tutela da parte della normativa sui beni culturali ovvero nel non far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, le predette tipologie di beni per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee. Questa fattispecie di reato rientrano altresì le dichiarazioni mendaci, da parte di chiunque, al fine di comprovare la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale al competente ufficio esportazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 458 di 469	PARTE SPECIALE

25.8. Art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

FATTISPECIE

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto in parte inservibili ovvero non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui nonché destinarli ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Affidamento lavori, servizi e forniture	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti ⇒ Funzione affari legali – Ufficio appalti ⇒ Responsabile funzione approvvigionamenti ⇒ Funzione approvvigionamenti – Ufficio forniture, servizi e lavori ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 459 di 469	PARTE SPECIALE

	ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ BU Servizio idrico Integrato – Ufficio progettazione e informatizzazione reti (supporto) ⇒ BU Igiene Urbana – capi settore – supporto al RUP	
Gestione del Sistema Gestione Qualità	⇒ Responsabile Funzione SGQ, Internal Audit e comunicazione	⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 16
Gestione dei conti correnti bancari	⇒ Responsabile Funzione Servizi Amministrativi	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 16

25.9. Art. 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”

FATTISPECIE

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 460 di 469	PARTE SPECIALE

comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) *chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

4) *chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico al fine di trarne profitto. Consiste altresì nel porre in commercio o detenere per farne commercio, introdurre a tal fine nel territorio dello Stato o comunque porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, delle predette tipologie di opere anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione ovvero nell'autenticare opere o le predette tipologie di beni -anche mediante perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, nonostante si sia consapevoli della loro falsità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

26 Art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

26.1. Art. 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 461 di 469	PARTE SPECIALE

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

26.2 Art. 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi di cultura.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

27. Art. 25 undevicies d.lgs 231/2001 “Delitti contro gli animali”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 462 di 469	PARTE SPECIALE

le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

27.1. Art. 544 bis c.p. “Uccisione di animali”

FATTISPECIE

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000¹¹⁸.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000¹¹⁹.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare la morte di un animale per crudeltà o senza necessità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11 ⇒ 17
gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11 ⇒ 17

¹¹⁸ Il trattamento sanzionatorio prima previsto nei limiti di tre e diciotto mesi di reclusione è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett a), della l. 4 novembre 2012, n. 201.

¹¹⁹ La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-bis; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 544-bis.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 463 di 469	PARTE SPECIALE

	lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs.	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 17



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 464 di 469	PARTE SPECIALE

	81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11 ⇒ 17

27.2 Art. 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali”

FATTISPECIE

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale¹²⁰.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare lesioni ovvero sottoporre a sevizie o a comportamento o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche un animale per mera crudeltà o senza necessità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11 ⇒ 17

¹²⁰ La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 544-ter, comma 1; (con l'art. 5, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 544-ter, comma 3.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 465 di 469	PARTE SPECIALE

gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Energia - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 11 ⇒ 17
Manutenzione periodica	⇒ BU Igiene Urbana – Gestione mezzi, attrezzature e officina	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dell'erogazione del servizio	⇒ BU Igiene urbana - Capi settore	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Raccolta rifiuti	⇒ BU Igiene urbana - Raccolte Differenziate	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dell'ecocentro	⇒ BU Igiene urbana - Ecocentro	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ BU Servizio Idrico Integrato - Servizio Esercizio e Gestione Impianti ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Impianti depurazione e sollevamenti e controllo processi ⇒ BU Servizio Idrico Integrato – Servizio manutenzione reti	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 466 di 469	PARTE SPECIALE

Manutenzione cimiteri e controllo sui servizi esternalizzati (sepoltura, polizia mortuaria, servizi ausiliari per i cimiteri frazionali e guardiania)	⇒ BU Servizi cimiteriali – Servizi cimiteriali	⇒ 1 ⇒ 11 ⇒ 17
Gestione dei rapporti consulenziali	⇒ AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali ⇒ Procuratore - Responsabile BU Trasporti e Mobilità - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Igiene Urbana - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizio Idrico Integrato - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒ Procuratore - Responsabile BU Servizi Cimiteriali - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - delegato in materia ambientale - delegato in materia urbanistico/edilizia ⇒	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 17
Supporto nella gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11 ⇒ 17

27.3 Art. 544 quater c.p. “Spettacoli o manifestazioni vietati”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale¹²¹.

¹²¹ Articolo inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 della L.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 467 di 469	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

27.4 Art. 544 quinquies c.p. “Divieto di combattimenti tra animali”

FATTISPECIE

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro¹²².

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica ovvero li alleva o addestra a tal fine. La norma punisce altresì i proprietari o i detentori degli animali impiegati nelle competizioni o nei combattimenti ovvero chi organizza o effettua scommesse sui predetti combattimenti e sulle predette competizioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

6 giugno 2025, n. 82.

¹²²L a L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 3.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 468 di 469	PARTE SPECIALE

⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

27.5 Art. 544 septies c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Le pene previste dagli articoli 544 bis (paragrafo 27.1), 544 ter (paragrafo 27.2), 544 quater (paragrafo 27.3), 544 quinquies (paragrafo 27.4) e 638 (paragrafo 27.6) sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso¹²³.

CONDOTTA TIPICA

La norma prevede un aumento di pena per i reati previsti agli articoli 544 bis (paragrafo 27.1), 544 ter (paragrafo 27.2), 544 quater (paragrafo 27.3), 544 quinquies (paragrafo 27.4) e 638 (paragrafo 27.6) se i fatti sono commessi alla presenza dei minori o nei confronti di più animali ovvero se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

27.6 Art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”

FATTISPECIE

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni¹²⁴.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere o rendere inservibili o comunque deteriorare tre o più animali raccolti in gregge o in mandria ovvero compiere il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, senza necessità.

¹²³ Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.

¹²⁴ Articolo sostituito dall'art. 5, comma 3 della L. 6 giugno 2025, n. 82.



00.00.0000	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV.13_03_26	Pag. 469 di 469	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A